SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 luglio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università di Catania

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2015.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali per l'anno 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'articolo 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655);

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione delle carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2015 autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, come già integrato con decreti del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2015 e del 9 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014 recante «Autorizzazione alla emissione di carte-valori postali per l'anno 2015», come già integrato dai decreti del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2015 e 9 marzo 2015, sono aggiunte le seguenti lettere:

q. francobolli commemorativi di Gaetano Perusini, nel centenario della scomparsa;

r. francobolli celebrativi dell'Associazione bancaria italiana, nel settantesimo anniversario della ricostituzione;

s. francobolli celebrativi del Giubileo straordinario della misericordia;

t. francobolli celebrativi dell'Ospedale San Giovanni Battista in Roma (emissione congiunta con il Sovrano Militare Ordine di Malta).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2603

15A05609

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIRETTIVA 23 aprile 2015.

Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali».

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014: «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Vista la circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 132 dell'8 ottobre 2004 avente per oggetto «Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78 con cui si è stata resa esecutiva l'intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005 fra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana;

Visto il protocollo attuativo fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza episcopale italiana del 4 dicembre 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011, recante «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008»;

Visto l'accordo sottoscritto il 21 novembre 2013 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per la realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di interesse comune;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014 relativa al programma nazionale di soccorso per il rischio sismico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2014;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 7 marzo 2012 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012, con cui è stata istituita la «Struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali»;

Vista la circolare del segretario generale n. 31 del 18 giugno 2012, con cui sono state emanate le «Procedure per la gestione delle attività emergenziali dell'Unità di crisi UCCR-MiBAC», il «Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale» e le «Specifiche per l'utilizzo dell'applicativo Community MiBAC per l'archiviazione informatica dei file»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2013 di approvazione del manuale per la compilazione della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali, Chiese (modello A-DC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 2013;

Visto il documento elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto del segretariato generale n. 2 del 22 marzo 2013 con il compito di elaborare uno strumento schedografico per la rilevazione speditiva delle informazioni necessarie per la gestione della fase emergenziale conseguente a calamità naturali, riferite ai beni appartenenti al patrimonio culturale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, recante «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»;

Considerato che le procedure emanate con la richiamata circolare n. 31 del 18 giugno 2012 hanno consentito alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto di gestire efficacemente l'emergenza derivante dal sisma di maggio 2012;

Ritenuto necessario fornire a tutte le articolazioni del Ministero un documento unitario che contenga le procedure e gli strumenti operativi per la salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenza;

Vista la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali del 14 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 31 marzo 2014;

Considerata la necessità, evidenziata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di rafforzare il coordinamento con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche attraverso una costante collaborazione sia a livello centrale che periferico;

Recepite le integrazioni concordate con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel corso delle riunioni fra i rappresentanti delle due amministrazioni;

Considerata l'opportunità di emanare un nuova direttiva di seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 201, per individuare le competenze in materia di emergenza dei nuovi uffici centrali e territoriali;

Ritenuto pertanto necessario impartire le conseguenti disposizioni agli uffici e, in particolare, al Segretariato generale, ai segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed alle Soprintendenze;
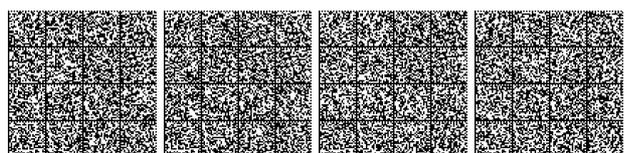
EMANA
la seguente direttiva

AL SEGRETARIATO GENERALE

ALLE DIREZIONI GENERALI

AI SEGRETARIATI REGIONALI

AGLI ISTITUTI CENTRALI, NAZIONALI
E DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

E

AGLI ISTITUTI PERIFERICI:

Finalità e destinatari

La presente direttiva è finalizzata a impartire disposizioni agli uffici al fine di garantire, in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale, operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino sia le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle con il servizio nazionale della protezione civile.

Uffici destinatari della presente direttiva sono il segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonché tutti gli organi centrali e periferici.

Premessa

Ogni evento naturale derivante da azioni esogene (pioggia, neve, escursione termica, vento, piene, alluvioni, frane) od endogene (sisma, eruzione vulcanica) che induca effetti straordinari, per estensione o per magnitudo del danno e classificabile pertanto come calamitoso, determina una situazione di emergenza che va affrontata con tempestività, attuando una serie di azioni finalizzate alla messa in sicurezza ed alla salvaguardia del patrimonio culturale coinvolto.

Nel caso l'emergenza coinvolga un solo insediamento è sufficiente l'attivazione della struttura e delle procedure codificate dai piani di emergenza, previsti dalle norme vigenti o da specifiche disposizioni per i beni culturali (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1995, n. 418; decreto ministeriale 20 maggio 1992, n. 569; circolare del Ministero - Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione n. 132 dell'8 ottobre 2004).

Qualora l'evento emergenziale abbia invece una rilevanza territoriale più estesa o determini un livello di danno elevato, occorre attuare una strategia specifica.

In tal caso, infatti, la gestione dell'emergenza va concepita come un processo, che si sviluppa senza discontinuità dai primi sopralluoghi fino alla fase di ricostruzione e restauro del patrimonio culturale sia immobile che mobile.

Una tale impostazione consente in generale un'ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili, in quanto, subordinando ogni fase alla fase successiva, già prevista e programmata, consente di verificare l'efficacia di quanto già fatto e progettare al meglio la fase successiva, evitando quindi interventi «sovradimensionati» aventi costi elevati.

La gestione dell'emergenza comporta pertanto la definizione di una strategia che, pur consentendo la flessibilità necessaria per adeguarsi alle varie realtà del Ministero, ne traccia il percorso unitario, a partire dal verificarsi dell'evento fino all'avvio della fase di ricostruzione.

Per l'attuazione di tale processo è necessario prevedere una struttura organizzata specifica, in cui siano individuati compiti e ruoli nel rispetto di procedure univoche e predefinite.

Il Ministero ha pertanto istituito la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali ed ha predisposto altresì procedure, disciplinari e strumenti operativi, finalizzati alla gestione delle varie fasi dell'emergenza.

In particolare le procedure prevedono:

1. il necessario coordinamento con le strutture esterne all'Amministrazione deputate alla gestione dell'emergenza;
2. il necessario coordinamento fra le articolazioni centrali e quelle periferiche del Ministero;
3. la partecipazione di tutte le articolazioni del Ministero alla gestione dell'emergenza, per affrontare con la massima consapevolezza ed efficacia anche le successive fasi di restauro e ricostruzione, in parallelo alle strutture emergenziali o quando queste hanno concluso le loro attività.

Disciplinari e strumenti operativi supportano l'organizzazione individuata per la gestione dell'emergenza che, sulla base delle esperienze acquisite e delle eventuali riorganizzazioni del Ministero, potrà essere perfezionata per migliorare la risposta del Ministero in occasione delle emergenze.

È indispensabile evidenziare come, nell'ambito della più generale analisi dei rischi, la gestione delle emergenze afferisce alla «gestione del rischio residuo», ovvero di quella parte di rischio che non si è saputo o potuto ridurre.

D'altra parte la stessa analisi dei rischi prevede un'adeguata e doverosa attività di prevenzione mediante tutte quelle azioni volte alla riduzione dei fattori di esposizione e delle vulnerabilità nei confronti di tutti gli eventi prevedibili, attività che, insieme alla gestione delle emergenze, deve costituire il secondo, ineludibile percorso per operare in modo esaustivo ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale.

1. *La struttura operativa.*

Col decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 2012 è stata istituita la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali. Tale struttura è articolata in una «Unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC», che opera presso il segretariato generale, e nelle «Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC», che operano presso i segretariati regionali del Ministero.
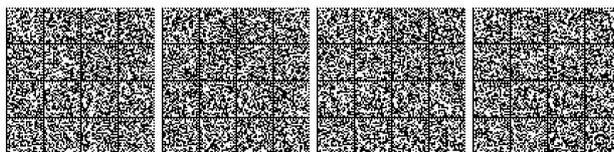
In occasione di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali la struttura operativa viene attivata dal segretario generale.

L'unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC supporta il segretario generale nelle seguenti attività:

garantire il necessario coordinamento con le istituzioni nazionali esterne al Ministero e in particolare con le altre componenti e le strutture operative del servizio nazionale della protezione civile che, nel caso di emergenze nazionali, operano sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile;

garantire il necessario coordinamento tra le strutture centrali e periferiche del Ministero;

assicurare in collaborazione con tutte le strutture interessate, l'esecuzione delle procedure operative, previste per le squadre di intervento, nelle operazioni che interessano il patrimonio culturale (verifica dei danni, schedature, messa in sicurezza dei beni mobili, recupero e rimozione delle macerie, presidi ed opere di messa in sicurezza, stoccaggio di macerie, allontanamento e ricollocazione di beni mobili, interventi di restauro in situ, ecc.);

effettuare il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza e dei successivi progetti di consolidamento statico e di restauro;

individuare gli strumenti informatici e schedografici per la gestione delle varie attività, dal monitoraggio delle verifiche sismiche alla gestione dell'emergenza fino alla fase di restauro e di ricostruzione;

individuare le modalità di condivisione delle informazioni territoriali di interesse generale con le istituzioni coinvolte nella pianificazione e gestione delle emergenze.

Le unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC hanno il compito di:

coordinare le attività sul territorio del personale del Ministero;

garantire il necessario raccordo con le strutture deputate agli interventi in emergenza attraverso i centri di coordinamento di protezione civile territoriali, qualora istituiti, ovvero, per eventi di limitata estensione o intensità, il collegamento direttamente con le strutture territoriali interessate (Prefetture, VVF, Forze dell'ordine, etc.);

individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni al patrimonio culturale;

individuare i luoghi di ricovero del patrimonio culturale mobile che richiede uno spostamento per la sua messa in sicurezza;

garantire le funzioni di vigilanza e supporto durante tutte le fasi, ivi comprese quelle di rilievo, messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato.

Le unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC sono articolate nelle seguenti tre unità operative:

1. Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, con i seguenti compiti:

a. gestione del personale del Ministero impegnato nelle squadre di rilievo dei danni;

b. verifica, scansione delle schede di rilievo e degli allegati, archiviazione digitale;

c. archiviazione della documentazione cartacea (schede di rilievo, foto, verbali, progetti di intervento, etc.).

2. Unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza (compreso lo spostamento dei beni) sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, con i seguenti compiti:

a. coordinamento del personale del Ministero impegnato nelle squadre che si occupano degli interventi di messa in sicurezza;

b. verifica ed approfondimento della parte delle schede di rilievo relativa agli interventi di messa in sicurezza;

c. archiviazione cartacea e digitale della documentazione tecnica inerente gli interventi di messa in sicurezza ed i successivi interventi di consolidamento e restauro (foto, verbali, progetti di intervento, etc.).

3. Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili, con i seguenti compiti:

a. gestione dei depositi temporanei;

b. gestione dei laboratori di pronto intervento.

La necessità di garantire una catena di comando efficace e coordinata per la gestione dell'emergenza, impone una gerarchizzazione delle funzioni diversa rispetto a quella ordinaria. In particolare come precisato nella circolare del Segretario generale n. 24 del 29 maggio 2012:

1. al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento nazionale, le direzioni generali, gli istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, dovranno concordare con il segretario generale tutte le iniziative che intendono attivare nelle zone interessate dall'evento emergenziale;

2. al fine di permettere l'effettiva attività di coordinamento territoriale, tutti gli istituti del Ministero, anche quelli centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, aventi sede nell'ambito territoriale interessato dall'evento emergenziale, dovranno riferirsi esclusivamente al segretariato regionale, territorialmente competente, sia per le comunicazioni relative al danno subito dal patrimonio culturale che per i successivi interventi (rilievo e messa in sicurezza). Il segretariato regionale costituisce infatti la struttura del Ministero che, in stretto collegamento con l'UCCN, opera in raccordo con le strutture deputate agli interventi in emergenza attraverso i centri di coordinamento di protezione civile, qualora istituiti.

Per la regione Siciliana, dove il Ministero ha competenza esclusivamente sul patrimonio archivistico, l'articolazione degli uffici non prevede l'istituzione del segretariato regionale; pertanto il coordinamento delle attività in caso di calamità sarà di competenza della direzione generale per gli archivi.

Per la regione Trentino-Alto Adige l'articolazione degli uffici non prevede l'istituzione del segretariato regionale; pertanto il coordinamento delle attività in caso di calamità sarà di competenza dell'UCCR-MiBAC della regione Veneto.
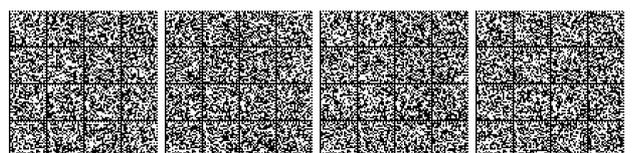
Come già previsto nel decreto del segretario generale n. 8 del 20 giugno 2012, il Comando tutela patrimonio culturale, con le sue articolazioni, concorre, quale ufficio di diretta collaborazione del Ministro, con le istituite unità operative per:

a. cooperare con il personale del Ministero, delle Diocesi e dei Vigili del Fuoco nelle attività sul territorio;

b. contribuire alla messa in sicurezza delle opere, in sinergia con i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza;

c. fornire assistenza al trasporto delle opere rimosse dai luoghi d'origine presso idonei luoghi di ricovero;

d. fungere da punto di raccordo con l'Arma territoriale e coordinarsi con le altre Forze dell'ordine, per la predisposizione di servivi di vigilanza dinamica agli obiettivi sensibili individuati.

2. *Le procedure.*

Il modello di gestione della fase emergenziale prevede, oltre all'individuazione della struttura ad essa dedicata, procedure e strumenti operativi. Ciò costituisce il presupposto fondamentale per creare una "filiera" di attività in cui siano identificati con precisione:

1. i compiti operativi;
2. la pianificazione delle risorse umane e finanziarie;
3. le sinergie con le altre istituzioni coinvolte.

In generale le procedure sono finalizzate a disciplinare:

1. l'attivazione della struttura operativa e le comunicazioni fra la struttura centrale e quelle territoriali, sia immediate che «a regime», su tutte le attività svolte (rilievo, messa in sicurezza, ricostruzione, indagini ed attività preventive);
2. il coordinamento con le strutture di protezione civile e con gli enti a vario titolo coinvolti;
3. le attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale;
4. le attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili, ivi comprese quelle di allontanamento, ricovero e primo intervento dei beni danneggiati;
5. la gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili;
6. la gestione delle informazioni.

È previsto inoltre il monitoraggio sulla progettazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni culturali danneggiati.

Ai sensi dell'Intesa del 26 gennaio 2005 e del protocollo attuativo del 4 maggio 2014, fra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana, le attività di cui alla presente direttiva, relative ai beni culturali di interesse religioso, dovranno essere svolte con il coinvolgimento degli enti e le istituzioni ecclesiastiche responsabili.

2.1. *Procedura di attivazione della struttura operativa e delle comunicazioni.*

A seguito del verificarsi di un evento emergenziale:

1. l'UCCN-MiBAC su disposizione del segretario generale invita tempestivamente i segretari regionali interessati ad attivare, se non già operativa, la propria UCCR-MiBAC secondo le modalità previste nei rispettivi decreti istitutivi e con la composizione ritenuta idonea in relazione alla tipologia di evento, alla sua localizzazione ed estensione territoriale, in attuazione di quanto previsto nelle disposizioni del segretario generale (decreti n. 7 del 25 maggio 2012 e n. 8 del 20 giugno 2012). Il coordinatore dell'UCCN-MiBAC trasmetterà le informazioni ricevute dall'UCCR-MiBAC al segretario generale che terrà costantemente informato il Ministro ed il comitato operativo della protezione civile, qualora convocato.

2. L'UCCR-MiBAC su disposizione del segretario regionale nella sua funzione di coordinatore dell'unità stessa, attraverso le necessarie iniziative di coordinamento, pianifica ed organizza l'attività di rilievo dei danni e di interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili, compresi, per questi ultimi, gli eventuali interventi di recupero, allontanamento, trasferimento in depositi temporanei. Il segretario regionale coordinerà altresì la gestione dei depositi temporanei e degli eventuali laboratori di pronto intervento. Il segretario regionale è responsabile di tutte le attività di cui sopra. La necessità di collocare i beni culturali mobili in depositi temporanei richiede che il segretario regionale individui, preferibilmente in condizioni non emergenziali, i luoghi potenzialmente idonei sia in relazione alle esigenze di sicurezza che di conservazione dei beni, in collaborazione con il Comando Carabinieri TPC e con i competenti Istituti del Ministero. A seconda dell'entità dell'evento e della conseguente necessità stimata, della ubicazione dei depositi e delle condizioni di sicurezza e di accessibilità, il coordinatore dell'UCCR-MiBAC definirà quali fra i luoghi individuati siano da utilizzare e si attiverà per farli attrezzare anche sulla base delle indicazioni fornite dai competenti istituti del Ministero. Per i beni mobili di proprietà ecclesiastica, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'intesa fra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 2005, e dell'art. 4 del protocollo attuativo del 4 dicembre 2014, il segretario regionale individuerà con il Vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Regionale, eventuali depositi temporanei presso musei ecclesiastici presenti sul territorio, dotati di idonee condizioni di sicurezza. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantirà il necessario raccordo con i centri di Coordinamento della protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento, per la gestione dell'emergenza.

3. L'UCCR-MiBAC invia tempestivamente tutte le informazioni aggiornate all'UCCN-MiBAC tramite mail utilizzando la casella di posta dedicata uccnmibac@beniculturali.it. La frequenza degli aggiornamenti dipende dall'entità e dalla significatività dell'evento e dovrà essere quotidiana almeno nelle prime settimane e settimanale a regime.

4. Il coordinatore dell'UCCR-MiBAC garantisce l'invio all'UCCN-MiBAC della scheda di monitoraggio delle attività, allegata alle presenti procedure, progressivamente compilata ed aggiornata in funzione dell'evoluzione dell'evento e delle attività svolte nonché la condivisione, tramite l'applicativo Community Ministero, di tutte le schede compilate nella prima e nella seconda fase del rilievo.

2.2. *Procedura per il coordinamento con le strutture di protezione civile.*

Nel caso di eventi, la cui intensità ed estensione, richiedano l'attivazione del livello nazionale di coordinamento, a livello centrale, il coordinamento e la direzione unitaria delle attività in emergenza sono assicurati dal Comitato operativo della protezione civile, che stabilisce gli interventi delle amministrazioni e degli enti interessati al soccorso, come previsto dall'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. Come previsto in tale norma, in caso di evento di rilevanza nazionale, il Dipartimento assume ogni informazione utile sugli interventi attuati e sulle misure adottate a livello locale e regionale e - su valutazione del Capo del Dipartimento della protezione civile - convoca il Comitato operativo della protezione civile e attiva le diverse componenti e strutture operative che concorrono alla gestione dell'emergenza.

Le azioni stabilite in sede di Comitato operativo vengono coordinate con le attivazioni dei livelli territoriali. Le strutture regionali, provinciali e locali di protezione civile interessate dall'emergenza, ad ogni livello di competenza, sono pertanto da ritenersi parte integrante nel processo decisionale del Comitato operativo stesso per la definizione delle conseguenti misure operative adottate nella gestione dell'emergenza.

Qualora si rendesse necessaria l'istituzione in loco di una struttura di coordinamento nazionale per la gestione dell'emergenza, il coordinamento e la direzione unitaria saranno garantiti dalla Direzione di comando e controllo - DI.COMA.C., istituita dal Dipartimento della protezione civile, che opera in continuità con le azioni del Comitato operativo.

Il Ministero garantirà, in tal caso, il necessario raccordo con la DI.COMA.C. attraverso le Unità di crisi coordinamento regionale (UCCR-MiBAC) delle regioni coinvolte nell'emergenza, attivate secondo le procedure di cui alla presente direttiva per coordinare tutti gli interventi connessi alla salvaguardia dei beni culturali, nell'ambito più generale dell'azione di protezione civile.

Sarà cura del Ministero inviare propri qualificati rappresentanti presso la DI.COMA.C. che, in raccordo con l'UCCR stessa, parteciperanno alle attività della Funzione di supporto «Censimento danni e agibilità post evento delle costruzioni» prevista dal «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico» - richiamato in premessa - nonché alle quotidiane riunioni di coordinamento della struttura garantendo il collegamento con le strutture deputate alla gestione delle emergenze del Ministero.

Tale raccordo è funzionale sia a livello centrale sia periferico, per le attività di censimento, di rilievo del danno e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamento e ricollocazione dei beni culturali presenti nell'area dell'evento, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione civile.

Il Ministero in particolare, assicurando una presenza costante e continuativa presso la DI.COMA.C., fornisce e aggiorna il quadro delle attività emergenziali svolte o in programma relative ai beni culturali - segnalando eventuali priorità ai fini del possibile concorso delle altre componenti e strutture operative rappresentate presso la DI.COMA.C. - nonché i provvedimenti emergenziali di competenza adottati.

Al fine di valutare le condizioni del patrimonio culturale sia mobile che immobile e di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale movimentazione dello stesso, il Ministero organizza, in coordinamento con la funzione «Censimento danni e agibilità post evento delle costruzioni», sopralluoghi sul territorio tramite squadre specialistiche che procederanno alla compilazione delle schede di rilevamento del danno, avvalendosi eventualmente del supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il tramite delle rappresentanze presenti in DI.COMA.C.

Nel caso in cui l'evento non abbia rilevanza nazionale, il coordinamento dovrà avvenire seguendo il modello organizzativo di protezione civile nel rispetto delle competenze regionali, provinciali e comunali e in relazione al livello territoriale coinvolto.

A livello provinciale, secondo il modello adottato in ambito regionale, si attiva il Centro di coordinamento di protezione civile per assicurare, in stretto raccordo con la DI.COMA.C., qualora istituita, la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati. In relazione all'estensione dell'area interessata dall'evento si attivano i Centri operativi intercomunali, presso i quali i soggetti ordinariamente competenti svolgono le specifiche attività secondo le proprie competenze istituzionali e anche sulla base di eventuali accordi o intese. Rappresentanti del Ministero garantiranno, laddove possibile, la propria partecipazione ai Centri di coordinamento di livello provinciale o intercomunale, o in ogni caso il diretto raccordo con la DI.COMA.C., qualora istituita.

In caso di eventi calamitosi che non comportino l'attivazione del Comitato operativo della protezione civile, si farà riferimento a quanto previsto nel protocollo d'intesa tra il Ministero - Segretariato generale e il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2.3. *Procedura relativa all'attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale.*

Subito dopo il verificarsi di un evento calamitoso, l'unità di crisi - Coordinamento regionale UCCR-MiBAC, tramite l'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, avvia il rilievo dei danni al patrimonio culturale mobile ed immobile previsto secondo due fasi, una speditiva ed una di approfondimento.

Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalità di valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento principale, i danni subiti dal patrimonio culturale mobile ed immobile (chiese e palazzi) di interesse culturale, nonché l'eventuale necessità di opere provvisionali per evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto.
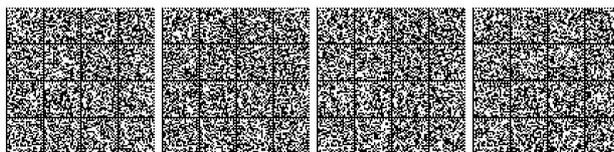
I sopralluoghi saranno pianificati nell'ambito del più ampio coordinamento istituzionale con i centri operativi di protezione civile, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento, tenendo conto degli specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze, segnalate dalle altre componenti e strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché delle effettive condizioni di accessibilità dei luoghi.

Il rilievo in generale si articola in due fasi distinte:

1. la ricognizione speditiva, con l'ausilio delle schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturale, finalizzata all'individuazione tempestiva della tipologia, della diffusione territoriale e dell'entità del danno, nonché di eventuali attività di pronto intervento da attuare per la salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno ed infine una valutazione sulle priorità dei successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire la precompilazione, per tutte le parti possibili, delle schede di rilievo di dettaglio del danno;

2. la rilevazione di dettaglio del danno, finalizzata ad una valutazione più approfondita del danno e dei necessari interventi di messa in sicurezza, nonché di restauro del patrimonio culturale mobile e, per le chiese, dell'agibilità.

La pianificazione dei sopralluoghi avviene tenendo conto:

1. degli immobili in consegna al Ministero, ricadenti nell'area interessata dall'evento;

2. dei beni di particolare rilevanza presenti nell'area;

3. delle segnalazioni provenienti dagli enti preposti (Enti locali, Vigili del Fuoco), dai possessori di beni (Diocesi, enti pubblici, privati....), dagli uffici periferici del Ministero o delle altre amministrazioni;

e, per i rilievi di seconda fase, tenendo conto anche:

1. delle risultanze dei sopralluoghi speditivi;

2. delle condizioni di accessibilità;

3. del livello di danneggiamento.

I sopralluoghi per il rilievo di prima fase sono effettuati da tecnici del Ministero individuati tenendo conto anche della tipologia dei beni mobili presenti nei siti oggetto del rilievo. Tali sopralluoghi, mirati a fornire un quadro complessivo della distribuzione del danno sul territorio, devono essere completati nel più breve tempo possibile, al fine di consentire tempestivamente l'avvio del rilievo di seconda fase.

Sulla base dei rilievi di prima fase il coordinatore dell'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale assicura:

1. l'aggiornamento quotidiano della scheda di monitoraggio relativamente alle sezioni «anagrafica del bene» e «fase: rilievo del danno»;

2. il controllo sulla completezza dei dati essenziali rilevati;

3. la trasmissione delle schede di rilievo speditivo del danno all'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza.

I risultati del rilievo speditivo consentiranno la pianificazione dei sopralluoghi della seconda fase e degli interventi di messa in sicurezza.

Sulla base delle unità di personale disponibile il coordinatore dell'Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale in raccordo con il centro di coordinamento di protezione civile attivato sul territorio, costituisce le squadre e pianifica l'itinerario dei sopralluoghi di seconda fase, tenendo conto anche delle condizioni di accessibilità che risultano dalle precedenti verifiche speditive.

Per le chiese ed i palazzi ritenuti di particolare rilevanza architettonica e culturale, sarà costituito un apposito tavolo interistituzionale per la definizione e la programmazione delle attività di rilievo del danno e dell'agibilità e per la definizione degli interventi di messa in sicurezza.

In seguito al rilievo di seconda fase il coordinatore dell'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale assicurerà:

1) l'aggiornamento quotidiano della scheda di monitoraggio relativamente alle sezioni «anagrafica del bene» e «fase: rilievo del danno»;

2) il controllo dei dati rilevati, con l'eventuale supporto di esperti strutturisti;

3) l'effettuazione di eventuale ulteriori sopralluoghi laddove non risultano esaustive le informazioni già rilevate o a seguito di aggravamenti del danno rilevato;

4) la scansione digitale delle schede di rilievo e degli allegati, la loro archiviazione digitale secondo le specifiche fornite dall'UCCN-MiBAC e l'inserimento nell'applicativo Community Ministero, una volta completata la compilazione dei dati;

5) l'archiviazione di tutta la documentazione cartacea acquisita ed il back-up su proprio server dei dati;

6) lo scambio dei risultati dei sopralluoghi con i centri di Coordinamento di protezione civile.

I dati e le informazioni acquisiti con i rilievi dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile ed immobile, di ripristino e consolidamento che sarà effettuata dall'UCCR-MiBAC, eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo di tecnici specializzati, utilizzando parametri e modelli di valutazione elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire ad una quantificazione omogenea, per tipologie di danno e per l'intero territorio nazionale, variabile solo in relazione ai prezziari di riferimento.

Per la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza (salvaguardia delle opere d'arte e pronto intervento) potrà essere necessario un approfondimento, con eventuale ulteriore sopralluogo, da effettuarsi con i tecnici dell'unità operativa «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, archivistici e librari».

Nel definire la composizione delle squadre sarà data priorità al personale già formato ed addestrato prevedendo, in parallelo, la formazione di altre unità di personale, eventualmente disponibile, da inserire nelle squadre solo successivamente.

La formazione del personale del Ministero che farà parte delle squadre di rilievo di prima e seconda fase, dovrà essere effettuata preferibilmente in tempo ordinario, presso tutte le UCCR-MiBAC ed in coordinamento con l'UCCN-MiBAC, prevedendo periodicamente incon-

tri formativi e di aggiornamento. La formazione diffusa consentirà di poter disporre, ove l'entità dell'evento lo renda necessario, di personale adeguatamente formato proveniente da uffici del Ministero non operanti in aree interessate dall'evento.

Tuttavia, poiché nella fase emergenziale può essere necessario utilizzare personale non ancora formato, presso le unità di coordinamento regionali UCCR-MiBAC, dovrà essere prevista un'adeguata attività di formazione, eventualmente anche con il supporto di docenti qualificati e preferibilmente in corrispondenza dell'avvicendamento del personale delle squadre. L'attività formativa dovrà fornire le nozioni fondamentali per la compilazione delle schede, nonché le informazioni sui rischi connessi all'attività che si andrà a svolgere e sulle procedure da adottare i caso di pericolo grave ed immediato.

Al personale facente parte delle squadre di rilievo andrà consegnato il disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale, l'attrezzatura e i dispositivi di protezione individuale avendo cura di farne sottoscrivere l'avvenuta consegna in apposito verbale.

2.4. *Procedura relativa alle attività connesse agli interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili.*

L'attività relativa agli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale sarà pianificata e gestita dal coordinatore dell'unità operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base delle schede compilate nel corso del rilievo speditivo trasmesse dall'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, coordinandosi con i centri di protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento.

In merito ai beni immobili, a seguito del sopralluogo di seconda fase, sarà effettuata una riunione dei tecnici che hanno partecipato al sopralluogo per definire l'intervento di messa in sicurezza, compilando contestualmente le sezioni relative alla descrizione opere di pronto intervento delle schede modello A-DC e B-DP. Le schede, così compilate, verranno trasmesse all'unità operativa rilievo dei danni al patrimonio culturale dell'UCCR-MiBAC per il perfezionamento e per le successive archiviazioni.

Nella pianificazione degli interventi si terrà conto degli specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze segnalate dalle strutture di protezione civile e dai Vigili del Fuoco, nonché delle effettive condizioni di sicurezza dei luoghi.

L'attività è finalizzata alla messa in sicurezza dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari attraverso la realizzazione delle opere provvisionali e più in generale degli interventi necessari per evitare o limitare ulteriori danni alle strutture, aggravamenti di danno al patrimonio culturale in esse contenuto e rischi per l'incolumità delle persone.

Tali interventi comprendono:

a. per le strutture, la messa in opera di presidi che forniscano una risorsa aggiuntiva nei confronti di meccanismi di rottura già attivati o in fase di attivazione;

b. per il patrimonio culturale mobile, sia la messa in sicurezza in loco con presidi che li preservino da agenti esterni dannosi, che lo spostamento in depositi temporanei.

Gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio immobile vengono definiti, generalmente, secondo schemi standard di riferimento, nel rispetto della compatibilità architettonica del bene.

Qualora la complessità dell'intervento non permetta l'applicazione di schemi standard, la progettazione verrà affidata dal Ministero a tecnici con adeguata competenza.

In tal caso il progetto verrà sottoposto alla verifica di compatibilità architettonica e di tutela dei beni culturali presenti, da parte dello stesso gruppo che ha effettuato le valutazioni precedenti.

Verranno inoltre sottoposti alla stessa verifica tutti i progetti di messa in sicurezza elaborati su iniziativa dei vari enti interessati.

Qualora l'importo dell'intervento di messa in sicurezza sia elevato, è opportuno valutare la possibilità di procedere direttamente al progetto di restauro, ricostruzione o consolidamento in modo tale che esso possa costituire lavorazione propedeutica ovvero un primo passo del più definitivo intervento.

L'intervento di messa in sicurezza verrà effettuato da imprese specializzate o da personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, eventualmente con l'ausilio di materiali ed attrezzature messe loro a disposizione dal Ministero, o da altri enti, istituzioni o privati.

Nel caso di interventi di messa in sicurezza che presuppongono l'allontanamento dei beni mobili, il personale del Ministero provvederà alla compilazione delle schede di rilievo del danno ai beni mobili modello C-BM, alla compilazione dell'apposita «Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi» e della «Scheda di intervento sui beni mobili» contenente l'elenco di tutti i beni rimossi corredato dall'indicazione del luogo di originaria collocazione (immobile e dislocazione al suo interno) e dai rispettivi luoghi di ricovero.

In relazione all'attuazione di interventi d'urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in seguito al verificarsi di eventi emergenziali, si precisa, preliminarmente, che:

per gli immobili demaniali in consegna al Ministero, sussiste l'obbligo per l'amministrazione del Ministero di intervenire tempestivamente;

per gli immobili, di interesse culturale ovvero in cui siano presenti beni di interesse culturale, che non sono in consegna al Ministero, l'eventuale intervento da parte dell'amministrazione del Ministero è subordinato all'acquisizione di apposita dichiarazione del proprietario/possessore, relativa all'indisponibilità di risorse proprie utili a provvedere agli interventi di messa in sicurezza ovvero al mancato intervento dello stesso nei tempi prescritti in seguito alla fase di rilievo del danno.

L'attuazione degli interventi d'urgenza è regolamentata dall'art. 204, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni.

Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione o l'allontanamento delle macerie relative ad immobili di interesse culturale, il personale del Ministero vigilerà fornendo le necessarie indicazioni operative.

L'intervento del Ministero è finalizzato alla tutela dei beni culturali, indipendentemente dal livello di danneggiamento, qualora situazioni eccezionali connesse alla necessità di garantire la pubblica incolumità ovvero di evitare maggiori danneggiamenti al patrimonio culturale, rendano necessari interventi di smontaggio di parti di immobili di interesse culturale, il personale del Ministero sovraintenderà alle operazioni.

Al termine degli interventi il personale dell'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza dell'UCCR-MiBAC provvederà all'inserimento di tutta la documentazione tecnica, inerente gli interventi di messa in sicurezza e dei successivi interventi di consolidamento e restauro, nell'applicativo Community Ministero.

2.5. *Procedure per la gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili.*

L'Unità operativa «depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili» dovrà garantire per tutti i beni mobili:

l'inventariazione dei beni;

la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;

l'abbinamento con la scheda di catalogo se non effettuato in precedenza;

la verifica dello stato di conservazione dell'opera e sua registrazione su modulo schedografico «schede di pronto intervento» fornito dall'UCCN-MiBAC;

la predisposizione di documentazione fotografica;

la valutazione delle operazioni da eseguire e la loro registrazione;

gli interventi di messa in sicurezza, la loro registrazione sul modulo schedografico «schede di pronto intervento» con documentazione fotografica;

l'attribuzione del codice urgenza;

l'idonea collocazione nel deposito;

l'inserimento in un sistema informativo del Ministero delle schede di pronto intervento;

l'aggiornamento delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento effettuate nel laboratorio.

Per le operazioni di intervento sui beni mobili e la gestione dei depositi e dei laboratori temporanei, l'unità operativa si avvarrà del supporto tecnico e scientifico delle soprintendenze e degli istituti centrali del Ministero (Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Opificio delle Pietre Dure e Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario).

L'aggiornamento del sistema informatico territoriale dell'ISCR, accessibile via web, risulta assolutamente indispensabile al fine di consentire il monitoraggio della consistenza dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento sia all'UCCN-MiBAC che a tutti i soggetti abilitati e consentirà, attraverso opportune abilitazioni, anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla dislocazione dei beni di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui sono sottoposti.

Tale procedura consentirà una tracciabilità continua dei beni ed un aggiornamento in tempo reale dello stato di avanzamento delle attività di pronto intervento.

Il coordinatore dell'unità operativa garantirà l'aggiornamento continuo del sistema informativo relativamente ai beni presenti presso i depositi ed il laboratorio.

2.6. *Procedura per la gestione delle informazioni.*

Per la gestione delle attività della fase emergenziale, per la raccolta e l'elaborazione dei dati come già indicato nelle procedure (attività di rilievo dei danni al patrimonio culturale, interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili e gestione dei depositi temporanei e dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili) occorre garantire che i dati e la documentazione siano informatizzati ed archiviati su sistemi web al fine di consentire una piena condivisione ed un'efficace gestione delle attività.

Al fine di disporre di sistemi condivisi e validi per tutte le situazioni emergenziali, evitando dispendiose ed inopportune duplicazioni, andranno utilizzati esclusivamente quelli appositamente predisposti dall'amministrazione centrale ed in particolare:

1) per la condivisione della documentazione (schede di rilevo danni, schede di intervento sui beni mobili, schede di monitoraggio etc.,) si utilizza l'applicativo «Community Ministero», già disponibile sulla rete intranet del Ministero. L'applicativo raccoglie una serie di progetti sviluppati dal Ministero, dedicando a ciascuno di essi un'area riservata, accessibile ai soggetti coinvolti tramite opportune credenziali;

2) per l'archiviazione dei dati relativi al rilievo del danno alle chiese ed ai palazzi si utilizzano i due applicativi «A-DCWeb» e «B-DPWeb», accessibili dalla rete intranet e da quella Internet tramite opportune credenziali. I due applicativi gestiscono l'archiviazione informatizzata di tutte le informazioni raccolte durante il rilievo del danno, consentendo di accedere velocemente ai risultati dei rilievi e quindi di avere informazioni immediate sullo stato di danno dell'intero patrimonio culturale e sulla stima sommaria dei costi di riparazione-rinforzo. Gli applicativi sono predisposti per l'archiviazione delle schede derivanti da diversi eventi sismici.

3) per l'archiviazione dei dati relativi al contenuto delle schede di pronto intervento sui beni rimossi, si utilizza il sistema informativo territoriale - carta del rischio, disponibile presso l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.

Per la condivisione delle informazioni territoriali utili alla pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile, il Ministero, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e nell'ambito delle intese esistenti in materia di realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di interesse comune collabora con il Dipartimento della protezione civile per l'interscambio e la consultazione dei dati.
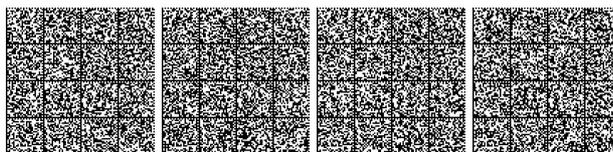
3. *Gestione della fase di progettazione e degli interventi di ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni danneggiati.*

Qualora l'evento emergenziale interessi un territorio molto vasto ed abbia indotto danneggiamenti importanti sul patrimonio culturale immobile e mobile, la realizzazione degli interventi di ricostruzione richiede un'organizzazione ed una procedura specifica che garantisca la corretta gestione delle risorse pubbliche snellendo i controlli preventivi che producono rallentamenti del processo decisionale ed esecutivo degli interventi, attivando invece un sistema di controlli puntuali in corso d'opera e a completamento delle attività.

I progetti relativi ai beni culturali potranno essere esaminati ed approvati da una specifica conferenza dei servizi che operi in seduta permanente e che esamini i progetti ed i computi sulla base di uno schema di elaborati fisso e particolareggiato. I progetti potranno essere:

1. rinviati nel caso di documentazione incompleta;

2. bocciati con adeguate motivazioni esplicitamente evidenziate;

3. approvati eventualmente con prescrizioni da realizzare in corso d'opera.

I professionisti, in fase di presentazione dei progetti, potrebbero essere chiamati ad attestare il rispetto dei parametri e dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento; tale dichiarazione dovrebbe essere poi confermata dall'impresa appaltatrice che, come in uso per le pubbliche amministrazioni, dovrebbe attestare la correttezza, la fattibilità delle opere progettate e la conformità del progetto ai parametri ed ai requisiti previsti dalle norme. Questa procedura consentirebbe di avviare rapidamente gli interventi di ricostruzione e di predisporre un sistema di controlli in corso d'opera, estesi a tutti gli interventi, in grado di accertare: la correttezza di tutte le dichiarazioni, le assunzioni di responsabilità dei professionisti e delle imprese nonché l'esistenza di infiltrazioni criminali.

Sarebbe inoltre opportuno concordare preventivamente, con le amministrazioni competenti, i termini di applicazione delle norme di riferimento relative alle criticità già emerse nelle precedenti emergenze, ed in particolare relative a:

1. calcolo dei parametri legati all'eventuale contributo da parte della pubblica amministrazione (chiarezza e semplicità di applicazione dei parametri);

2. interazione fra normative di riferimento diverse, ad esempio edifici parzialmente tutelati collegati strutturalmente ad edifici ordinari, o edifici strategici collegati strutturalmente ad edifici ordinari.

Per tutti gli interventi di ricostruzione, consolidamento e restauro di manufatti tutelati, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», la valutazione della sicurezza strutturale dovrà essere condotta con riferimento alle vigenti norme tecniche.

Per la valutazione della sicurezza strutturale in condizioni sismiche dei manufatti architettonici d'interesse culturale, in muratura, dovrà farsi riferimento a quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54.

La valutazione della sicurezza non potrà prescindere dalla valutazione del comportamento strutturale nella condizione statica, che dovrà essere eventualmente migliorato con lo stesso approccio adottato per la progettazione di un intervento di miglioramento sismico.

Per ogni intervento andrà richiesta la «scheda di monitoraggio della progettazione degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento dei beni culturali danneggiati», contenente i valori numerici significativi delle verifiche di sicurezza, che dovrà essere inviata all'UCCN-MiBAC per tutti gli interventi progettati.

Particolare attenzione andrà dedicata alla programmazione del flusso finanziario ed al coordinamento degli interventi al fine di evitare interferenze dei cantieri, sia per le opere private che per le opere pubbliche o di interesse pubblico.

Sulla base di tale programmazione potranno essere predisposti i progetti relativi, incaricando, nell'ambito di un termine predefinito ed improrogabile, gli enti preposti ad effettuare progettazioni interne oppure gruppi di progettazione esterni.

Per le opere pubbliche o di interesse pubblico potrà essere preso in considerazione anche un sistema di gestione degli appalti e degli affidamenti professionali con eventuali deroghe legate all'urgenza, attraverso l'istituzione di una struttura *ad hoc* che possa disporre di personale altamente specializzato, distaccato dalle amministrazioni pubbliche o con contratti a tempo determinato, ed assistito da consulenti giuridici esperti nel settore.

Andranno, in ogni caso, rispettati i limiti e le condizioni imposti dalle vigenti norme relativamente alla possibilità di deroghe in caso di emergenza (decreto legislativo n. 163/2006, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010) nonché dalle norme relative all'istituzione del servizio nazionale di protezione civile (Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni).

In corso d'opera infine gli stati di avanzamento ed i corrispondenti pagamenti alle imprese ed ai professionisti dovranno essere verificati ed autorizzati solo da commissioni di collaudo in corso d'opera, costituite con il personale tecnico delle amministrazioni pubbliche competenti.

4. *Disciplinari operativi relativi alle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.*

4.1. *Disciplinare operativo per il rilievo del danno al patrimonio culturale.*

Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalità di valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento principale, i danni subiti dal patrimonio culturale mobile ed immobile, le condizioni di funzionalità degli immobili (chiese e palazzi) di interesse culturale, l'eventuale necessità di opere provvisionali per evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto. In particolare, nel caso di sisma,
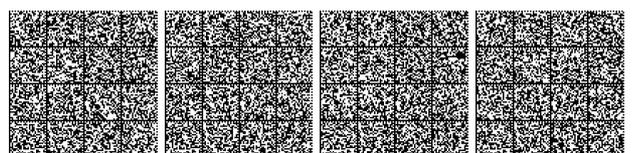
la valutazione dovrà tenere conto anche degli aggravamenti del danno causati da eventuali scosse successive all'evento principale. Ogni evento sismico infatti sottopone le strutture ad accelerazioni ed induce spostamenti e sollecitazioni dinamiche, di carattere eccezionale rispetto alla vita delle strutture stesse, producendo danni sia alle strutture portanti che agli elementi non strutturali. I danni prodotti riducono i coefficienti di sicurezza delle strutture sia nei confronti della salvaguardia della vita umana che nei confronti della funzionalità dell'opera. Ciò comporta che in strutture già in stato di danneggiamento, eventi sismici successivi, anche di magnitudo ridotta, possono comportare ulteriori forti danneggiamenti e collassi.

Come previsto nelle procedure, le operazioni di rilievo del danno e dell'agibilità prevedono due fasi distinte:

1. Sopralluoghi di prima fase: ricognizione speditiva, finalizzata all'individuazione tempestiva della tipologia, della diffusione territoriale e dell'entità del danno, di eventuali attività di pronto intervento da attuare per la salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno nonché alla valutazione delle priorità dei successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire la precompilazione delle schede di rilievo di dettaglio del danno, relativamente ai dati comuni;

2. Sopralluoghi di seconda fase: rilevazione di dettaglio del danno, finalizzata ad una valutazione più approfondita del danno, dei necessari interventi di messa in sicurezza, nonché di restauro del patrimonio culturale mobile e, per le chiese, dell'agibilità. In generale, per tutti gli eventi emergenziali, i dati acquisiti in tale fase dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza e degli interventi di ripristino e consolidamento del patrimonio culturale mobile ed immobile.

Alle squadre viene fornito il seguente materiale:

copia del presente disciplinare;

elenco dei beni da rilevare;

schede per il rilievo;

cartografia delle località dove sono ubicati i beni da rilevare (quando disponibile);

planimetria dei beni da rilevare (quando disponibile);

l'elenco e l'ubicazione delle opere d'arte più importanti presenti nell'edificio oggetto del sopralluogo se disponibili;

numeri di telefono dei referenti per i sopralluoghi e di coloro che garantiscano l'accesso agli immobili (chiesa o palazzo).

Per la massima efficacia dei sopralluoghi e per la sicurezza dei rilevatori occorre disporre di un'attrezzatura minima, in particolare:

dispositivi di protezione individuale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (elmetto secondo le norme di conformità EN397, guanti secondo le norme di conformità EN420, calzature di sicurezza secondo le norme di conformità EN345, imbragatura e corde di sicurezza ove necessarie secondo le norme di conformità EN361);

un binocolo per esaminare dettagli lontani;

una macchina fotografica digitale corredata da una scheda di memoria di adeguata capacità;

una torcia elettrica per esaminare locali senza luce (p.e. cripte e sottotetto);

un metro/distanziometro, per una stima di massima delle dimensioni della fabbrica;

un doppio decimetro per misurare le lesioni più significative;

una livella o un filo a piombo per valutare i fuori piombo.

4.1.1. *Modalità di svolgimento del sopralluogo per il rilievo di prima fase.*

Il rilievo speditivo di prima fase prevede prioritariamente un'ispezione dall'esterno dell'immobile e, solo nel caso di accertata assenza di pericolo, anche una ispezione interna almeno limitatamente alle zone in cui sia presente patrimonio culturale mobile od immobile per destinazione (affresco, statue solidarizzate alla struttura, *etc).*

I sopralluoghi di prima fase saranno effettuati da tecnici del Ministero, individuati tenendo conto anche della tipologia dei beni mobili presenti nei siti oggetto del rilievo.

I sopralluoghi di prima fase saranno effettuati con l'ausilio delle schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturale (modelli I-EC, P-ES, C-ES).

4.1.2. *Modalità di svolgimento del sopralluogo per il rilievo di seconda fase.*

Al fine di salvaguardare l'incolumità della squadra, chiamata ad operare in zone interessate dagli eventi emergenziali, è necessario che i sopralluoghi per il rilievo del danno e dell'agibilità e per la valutazione dei possibili interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale avvengano attenendosi alle procedure di seguito descritte.

Il sopralluogo deve prevedere un'ispezione preliminare dall'esterno; nel caso si riscontrino situazioni di pericolo evidenti dovrà essere evitata l'ispezione interna ed evidenziata la necessità di opere di messa in sicurezza per l'accesso. L'assenza di danni visibili dall'esterno non esclude la possibilità che i danni all'interno siano presenti, pertanto, prima di avviare sopralluoghi all'interno di immobili danneggiati, dovrà sempre farsi riferimento al parere di un tecnico di comprovata esperienza.

L'ispezione interna, relativa alla fase di rilievo approfondito, deve essere condotta esaminando tutti i possibili meccanismi di danno attivabili nell'immobile oggetto del sopralluogo ed estesa, ove visionabili in sicurezza, fino alle eventuali cripte (per fornire contributi di conoscenza sullo stato delle fondazioni) ed ai locali del sottotetto. Per la valutazione dell'accessibilità in sicurezza è bene tenere presente che in tali locali, spesso utilizzati come depositi o luoghi di accumulo di materiali di risulta, possono verificarsi situazioni di eccessivo sovraccarico delle strutture voltate, non visibili dall'esterno. La condizione dei sottotetti è frequentemente aggravata dalla presenza di deiezioni animali. Nel corso dell'ispezione esterna, allontanandosi dall'edificio, è spesso possibile visionare il manto di copertura.

È preferibile, in linea di massima, completare l'ispezione, acquisire un'idea generale dello stato di fatto sull'edificio e formulare una prima ipotesi di giudizio. Solo successivamente, compilando tutte le schede e ripercorrendone tutte le sezioni, si può formulare il giudizio finale.

In alcuni casi può essere utile, lì dove possibile, effettuare piccoli saggi sulle malte delle murature o asportare porzioni di intonaco per esaminare l'andamento delle lesioni e valutarne la datazione e la loro effettiva dimensione.

Per i palazzi i sopralluoghi di seconda fase sono finalizzati al solo rilievo del danno e saranno effettuati da squadre composte da:

1) un tecnico del Ministero;

2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del Fuoco;

3) un ulteriore tecnico del Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista,….), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio;

4) un esperto strutturista.

Per le chiese i sopralluoghi di seconda fase sono finalizzati al rilievo del danno e dell'agibilità e saranno effettuati da squadre composte da:

1) un tecnico del Ministero;

2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del Fuoco;

3) un ulteriore tecnico del Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista,….), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio;

4) almeno due tecnici, adeguatamente formati ed iscritti al Nucleo tecnico nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica o comunque di comprovata esperienza.

I sopralluoghi di seconda fase saranno effettuati, nel caso di evento sismico, con le schede A-DC, B-DP e C-BM.

4.1.3. *Specifiche sulla compilazione delle schede.*

4.1.3.1. *Indicazioni generali.*

I sopralluoghi di seconda fase sui palazzi saranno effettuati utilizzando la scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - Palazzi (modello B-DP), da compilarsi in tutte le sezioni ad esclusione della sezione B24-B25 e B27.

I sopralluoghi di seconda fase sulle chiese in muratura saranno effettuati utilizzando la scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - Chiese (modello A-DC).

I sopralluoghi di seconda fase sulle Chiese in c.a., in assenza allo stato attuale di strumenti di rilievo specifici per questa tipologia, saranno effettuati utilizzando la scheda AeDES di 1° livello di rilevamento del danno eventualmente corredata da una relazione di dettaglio, salvo diverse indicazioni connesse alla specifica situazione emergenziale.

I sopralluoghi di seconda fase sui beni mobili saranno effettuati utilizzando la scheda per il rilievo dei beni culturali - Danno ai Beni Mobili (modello C-BM).

La struttura della scheda guida il rilevatore nel sopralluogo evitando un rilievo dimensionale di dettaglio, che rallenterebbe le operazioni di verifica senza apportare sostanziali incrementi di conoscenza della risposta strutturale, favorendo invece l'interpretazione dei meccanismi di danno attivati dal sisma. Questo metodo di rilievo del danno rappresenta quindi una vera e propria diagnosi preliminare sulla risposta sismica del manufatto.

Le schede seguono la gerarchia del complesso architettonico prevista dagli standard catalografici del Ministero, che prevedono la seguente articolazione: bene complesso, bene componente e bene individuo. A tal fine le schede sono suddivise in due sezioni: la prima contiene informazioni riferite all'intero complesso; la seconda è riferita invece ai singoli «beni componenti».

Quando l'immobile oggetto del rilievo è costituito da un insieme di opere interconnesse (beni componenti), andrà compilata la prima sezione, specificando che si tratta di un bene complesso, mentre la seconda sezione andrà compilata per ognuno dei beni componenti (chiesa, canonica, etc.).

Quando l'immobile oggetto del rilievo è costituito da un'opera isolata, andrà compilata la prima sezione, specificando che si tratta di un bene individuo, mentre la seconda andrà compilata una sola volta (unico bene componente).

Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza degli immobili, nelle schede per il rilievo speditivo del danno, andranno compilate le sezioni C8 e C12 (provvedimenti di pronto intervento), rispettivamente per le chiese e per i palazzi, indicando la tipologia di intervento ed una loro quantificazione sommaria.

Al fine di fornire la corretta localizzazione del bene, è opportuno riportare nel campo corrispondente della scheda le coordinate geografiche rilevate da un dispositivo GPS oppure realizzare le fotografie con una camera digitale dotata di GPS.

Quale ulteriore supporto alla compilazione della scheda Chiese (mod. A-DC) si può fare riferimento al relativo manuale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2013 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 2013, visionabile al link:

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/manualechiese.pdf

4.1.3.2. *Indicazioni specifiche per la compilazione della «Scheda per il rilievo dei beni culturali-danno ai beni mobili» per beni archivistici e librari.*

Per il rilievo del danno dei beni culturali mobili, costituiti da beni archivistici e librari, nella compilazione della scheda C-BM elaborata dal gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali da rischi naturali» e pubblicata con decreto interministeriale 3 maggio 2001 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2001, si dovrà tenere conto delle specifiche sotto riportate.

Sezione C6 - Identificazione

1. il campo «Soggetto» sarà utilizzato per indicare il titolo del volume;

2. nel campo «Ambito culturale» sarà specificato: «archivistico» o «librario».

Sezione C7 - Tipologia

1. nella sotto-sezione 7.2 Altre denominazioni sarà utilizzato il campo «altro» per specificare se si tratta di «libri a stampa», «manoscritti», «documenti», «materiali grafici» o altro.

Sezione C8 - Materiali

1. nel sotto-sezione 8.2 - Telaio saranno indicati di dati relativi alla «legatura», specificando, nel campo «altro», se essa è realizzata in tela, carta, legno, pergamena, cuoio, ovvero altro materiale.

Le sotto-sezioni C7.1, C8.3, C8.4, C8.5, C8.6, C9.2, contenendo dati non pertinenti i beni archivistici e librari, non dovranno essere compilate.

I beni che fanno parte di una collezione o di una serie archivistica o libraria, saranno identificati specificando i dati della serie/collezione, e l'ordine sistematico di collocazione originario e l'ordine di imballaggio. In particolare per il materiale archivistico andrà riportata l'indicazione del fondo, della serie, delle buste e dei corrispondenti estremi cronologici; per serie, collezioni o collane librarie invece il titolo, l'autore/i, la casa editrice, il numero e l'anno di edizione di ciascun volume ed il numero totale dei volumi. Idonea documentazione fotografica ne dovrà consentire la ricollocazione scientificamente corretta. I suddetti elementi saranno riportati nel campo note.

4.1.3.3. *Indicazioni specifiche per la compilazione della sezione «agibilità».*

Per le chiese in muratura, la sezione delle schede di rilievo del danno, relativa all'agibilità (sezione A_{18} della scheda A-DC), sarà compilata soltanto nel caso in cui siano presenti, nell'ambito della squadra di rilievo, almeno due tecnici adeguatamente formati ed iscritti al Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica, o comunque di comprovata esperienza. Per i palazzi, le sezioni B_{24} - B_{25} e B_{27} della scheda B-DP non saranno compilate.

4.1.3.4.*Indicazioni specifiche per la compilazione delle voci di costo.*

Le voci delle schede relative alla stima del costo:

di conservazione e restauro (voce $C_{15.4}$ della scheda C-BM);

per la salvaguardia delle opere d'arte (voce $A_{21.3}$ della scheda A-DC, voce $B_{28.3}$ della scheda B-DP e voce $C_{15.3}$ della scheda C-BM);

per il ripristino strutturale (voce $A_{22.1}$ della scheda A-DC e voce $B_{29.1}$ della scheda B-DP);

opere finitura, impiantistica e miglioramento sismico (voce $A_{22.2}$ della scheda A-DC e voce $B_{29.2}$ della scheda B-DP);

opere di pronto intervento (voce $A_{22.3}$ della scheda A-DC e voce $B_{29.3}$ della scheda B-DP);

non vanno compilate in fase di rilievo.

La stima dei costi infatti sarà effettuata dall'UCCR-MiBAC, eventualmente attraverso la costituzione di un gruppo di tecnici specializzati, utilizzando parametri e modelli di valutazione elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire ad una quantificazione omogenea, per tipologie di danno e per l'intero territorio nazionale, variabile solo in relazione ai prezziari di riferimento.

4.1.3.5.*Elementi essenziali da rilevare con relativi schemi grafici e foto.*

Nell'effettuazione del rilievo del danno alle chiese è essenziale evidenziare negli schemi grafici e/o tramite fotografie i seguenti elementi:

1. principali caratteristiche costruttive quali:

il tipo di pianta (es. pianta a croce latina) e le navate presenti;

la tipologia del tetto e delle volte;

il campanile: dimensioni, posizione rispetto alla chiesa, collegamento con le strutture della chiesa;

2. facciata:

vista fotografica d'insieme della facciata principale (anche se non si evidenziano danni);

distacco, senza crolli, dalle pareti longitudinali (quasi sempre presente, con catene efficienti lungo i muri perimetrali e, se a più navate, in corrispondeva dei colonnati interni) con caduta di cornicioni, pinnacoli etc.;

cedimento fuori del piano del timpano;

rotture per taglio nel piano;

crollo per mancanza di collegamenti efficienti.

3. transetto: ribaltamenti delle pareti, rotture per meccanismi di taglio.

4. abside: innesco di fenomeni di ribaltamento.

5. copertura:

danni alle capriate in legno o in corrispondenza dei loro appoggi;

lesioni nelle cupole;

copertura e cordoli di c.a.;

danni agli archi ed alle volte;

danni ai pilastri-colonne;

lesioni interne sulle pareti;

controsoffitti.

6. campanile:

fusto;

pinnacoli;

guglie;

cella campanaria.

4.1.3.6. *Indicazioni specifiche per la compilazione della sezione «Descrizione opere di pronto intervento» (modelli A-DC, B-DP, C-BM).*

La compilazione della sezione «Descrizione opere di pronto intervento» delle schede di rilievo del danno dovrà contenere esclusivamente una segnalazione di priorità di intervento e gli elementi fondamentali quantitativi e qualitativi del tipo di interventi necessari, in quanto la definizione dettagliata sarà effettuata dall'unità coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza.

4.2. *Disciplinare operativo per gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili e rimozione delle macerie.*

Gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili, in edifici danneggiati, hanno come finalità la messa in atto dei presidi e delle attività necessari per garantirne la conservazione e per minimizzare eventuali ulteriori danni derivanti dalla variazione delle condizioni
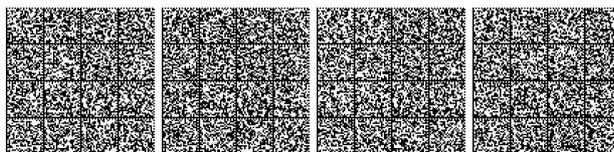
microclimatiche, dall'esposizione ad agenti atmosferici e dal pericolo di crollo di parti dell'edificio. Tali interventi comprendono sia la messa in sicurezza in loco che lo spostamento del patrimonio culturale mobile in depositi temporanei.

L'attività sarà pianificata e gestita dai coordinatori dell'unità operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base delle schede compilate durante la prima fase del rilievo, trasmesse dall'unità rilievo dei danni al patrimonio culturale nell'ambito del più ampio raccordo con i centri di Coordinamento della protezione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione dell'entità e dell'estensione dell'evento per la gestione dell'emergenza.

La messa in atto degli interventi sarà effettuata da squadre composte da:

1. un tecnico del Ministero;

2. un funzionario del nucleo NCP dei Vigili del Fuoco;

3. un ulteriore tecnico del Ministero (restauratore, storico dell'arte, archivista, ecc.), qualora se ne valuti l'opportunità, con competenza specifica sulla tipologia di beni culturali mobili presenti nell'edificio;

4. un esperto strutturista, qualora la complessità della struttura lo richieda;

5. personale del Comando Carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale qualora siano da effettuare spostamenti di beni mobili;

6. eventuale personale esterno adeguatamente formato di supporto alle operazioni, anche appartenente ad organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Il personale del Ministero utilizzato per le suddette attività andrà preventivamente formato in relazione alla specificità dell'attività prevista.

Nel caso di presenza di beni mobili in un edificio danneggiato il personale del Ministero provvederà sempre alla compilazione delle relative schede di rilievo del danno, pubblicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, e nel caso in cui sia ritenuto necessario l'allontanamento dei beni, alla compilazione sia della «Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi» che della «Scheda di intervento sui beni mobili», contenente l'elenco di tutti i beni rimossi, l'indicazione dell'immobile di originaria collocazione e quella del luogo di ricovero. La «Scheda di intervento sui beni mobili» dovrà essere firmata dal responsabile delle attività di rimozione dei beni e dal responsabile della struttura presso cui vengono ricoverati i beni rimossi; al fine di garantire l'attività di vigilanza e di tutela, la scheda dovrà in ogni caso essere trasmessa, alla Soprintendenza ed al nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, territorialmente competenti, nonché al responsabile dell'unità operativa «depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili», anche quando i beni siano collocati in depositi non direttamente gestiti dal Ministero.

Particolare attenzione andrà posta nel caso in cui si spostino beni culturali mobili facenti parte di collezioni, ovvero beni librari od archivistici; in tal caso le operazioni di inscatolamento dovranno avvenire nel rispetto dell'ordine sistematico di collocazione originario. Tale ordine andrà evidenziato nella scheda di accompagnamento consentendo così, unitamente ad una idonea documentazione fotografica, la ricollocazione scientificamente corretta dei beni.

Il responsabile della struttura presso la quale vengono ricoverati i beni mobili rimossi dovrà garantire:

l'idonea collocazione dei beni nel deposito;

l'inventariazione dei beni;

la verifica della schedatura effettuata in occasione del prelevamento;

l'abbinamento con la scheda di catalogo se non effettuato in precedenza;

la verifica dello stato di conservazione dell'opera e la sua registrazione su modulo schedografico «Scheda di pronto intervento»;

l'attribuzione del codice di urgenza;

la predisposizione della documentazione fotografica;

la valutazione delle operazioni da eseguire e la loro registrazione;

gli interventi di messa in sicurezza con la relativa documentazione fotografica e la loro registrazione sul modulo schedografico «Schede di pronto intervento»;

l'inserimento nel sistema informativo del Ministero delle schede di pronto intervento;

l'aggiornamento delle schede di intervento in funzione delle attività di pronto intervento effettuate nel laboratorio.

Il sistema informativo del Ministero, accessibile via web, dovrà essere costantemente aggiornato per consentire il monitoraggio dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento. Tale sistema consentirà altresì, attraverso opportune abilitazioni, anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla collocazione di quelli di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui sono sottoposti.

Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione o l'allontanamento delle macerie, relative ad immobili di interesse culturale, il personale del Ministero, dotato dei dispositivi di sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, vigilerà fornendo le necessarie indicazioni operative sulle principali fasi di seguito riportate:

1. movimentazione con piccole pale meccaniche tipo «Bobcat»;

2. selezione mediante controllo visivo di materiale di evidente interesse come pietrame di notevoli dimensioni, pietre lavorate, materiale erratico, portoni, opere d'arte, materiale in cotto antico (preindustriale), coppi, tegole, pianelle, materiale integro, ferramenta storiche, vario materiale erratico di interesse;

3. stesa a raso terra delle macerie non selezionate;
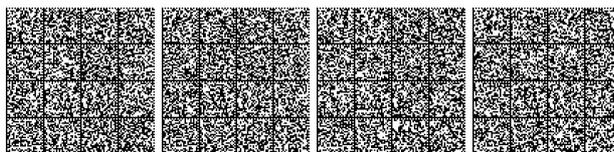
4. selezione del materiale di interesse più leggero (cotto, pianelle, etc.) ed accatastamento in bancali di legno;

5. selezione del materiale più pesante (materiale lapideo lavorato, squadrato o comunque di interesse) ed accatastamento in bancali in carpenteria metallica leggera e tavolato ligneo;

6. protezione temporanea con l'uso di dispositivi idonei (transenne e teli);

7. trasporto in idonei spazi per lo stoccaggio, l'ulteriore selezione e l'eventuale pronto intervento;

8. ricollocazione nell'ambito del cantiere di restauro o nei depositi/aree musealizzate.

4.3. *Strumenti schedografici da utilizzare per le attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.*

L'esigenza di monitorare operazioni complesse, di disporre di informazioni immediate ed omogenee sul danno subito dal patrimonio culturale, sugli interventi di messa in sicurezza e sulla stima sommaria dei costi di riparazione-rinforzo, richiede l'uso di strumenti schedografici per la raccolta delle informazioni.

Per le attività di messa in sicurezza salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali, vanno utilizzate le schede, di seguito indicate e riportate nell'allegato 1:

1. per il rilievo degli eventi calamitosi non riconducibili al sisma: la «Scheda per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali» - modello I-EC e modello EM, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa «rilievo dei danni al patrimonio culturale»;

2. per il rilievo speditivo del danno derivante da eventi sismici (prima fase): le «Schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturali» - modello I-EC, modello P-ES per i palazzi e modello C-ES per le chiese, da compilare ed aggiornare a cura dell'unità operativa «rilievo dei danni al patrimonio culturale»;

3. per il rilievo del danno (seconda fase) alle chiese ed ai palazzi le schede, rispettivamente modello A-DC e modello B-DP, predisposte in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e pubblicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, da compilare ad opera della squadra che effettua il sopralluogo per il rilievo del danno e da aggiornare a cura dell'unità operativa «rilievo dei danni al patrimonio culturale»; per il rilievo del danno alle chiese in c.a., il modello AeDES 1° livello di rilevamento del danno eventualmente corredata da una relazione di dettaglio, che verrà allegata alla scheda A-DC.

4.

5. per il giudizio di agibilità dei palazzi, il modello AeDES I° livello, per il giudizio di agibilità delle chiese in muratura, il modello A-DC, e per le chiese con altro tipo di struttura, il modello AeDES I° livello;

6. per il rilievo del danno ai beni mobili la «Scheda modello C-BM», predisposta anch'essa in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e pubblicata con decreto interministeriale 3 maggio 2001 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2001, da compilare ed aggiornare a cura dell'Unità operativa «rilievo dei danni al patrimonio culturale» o dall'unità operativa «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audiovisivi, archivistici e librari»;

7. per l'identificazione di ciascun bene mobile imballato e allontanato dal luogo originario la «Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi», da compilare a cura dalla squadra che effettua l'intervento di messa in sicurezza e verificata ed aggiornata dall'unità operativa «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari».

8. per l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza effettuati sui beni mobili la «Scheda di intervento sui beni mobili», contenente oltre all'indicazione degli interventi di messa in sicurezza effettuati in loco, l'elenco di tutti i beni rimossi con l'indicazione dell'immobile di originaria collocazione ed il luogo di ricovero; la scheda va compilata dalla squadra che effettua l'intervento di messa in sicurezza e verificata ed aggiornata dall'unità operativa «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari».

9. per gli interventi di restauro dei beni mobili la «Scheda di pronto intervento» che ne descrive lo stato di conservazione ed indica gli interventi necessari da compilare ed aggiornare a cura dell'unità operativa «depositi temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili»;

10. per il monitoraggio della progettazione degli interventi degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, consolidamento dei beni culturali danneggiati la «Scheda di monitoraggio della progettazione» che va compilata dal progettista;

11. per il monitoraggio di tutte le attività svolte la «Scheda di monitoraggio delle attività di rilievo del danno e di messa in sicurezza» da compilare ed aggiornare a cura del coordinatore dell'UCCR_MiBAC.

La presente direttiva sarà trasmessa agli organi di controllo.

Roma, 23 aprile 2015

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2688

———

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente direttiva sono disponibili sul sito web del Ministero: http://www.beniculturali.it/ e sono costituiti da:

Allegato 1 - Strumenti schedografici:

1. Scheda per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di calamità naturale - modelli: I-EC, EM, P-ES, C-ES;

2. Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - chiese modello A-DC;

3.Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - palazzi modello B-DP;

4. Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - danno beni mobili - modello C-BM;

5. Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi;

6. Scheda di intervento sui beni mobili;

7. Scheda di pronto intervento;

8. Scheda di monitoraggio della progettazione;

9. Scheda di monitoraggio delle attività di rilievo del danno e di messa in sicurezza;

Allegato 2 - Disciplinare operativo per l'utilizzo dell'applicativo «Community Mibac» e per l'archiviazione informatica dei file;

Allegato 3 - Schema della struttura per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

15A05594

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2015.

Ammissione al finanziamento del progetto DM64462, presentato ai sensi dell'art. 13 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Prot. 667).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il d.P.C.M. dell'11 febbraio 2014 n. 98 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo. del 6 settembre 2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, Prot. GAB./4 recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 Reg. n. 1 foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008 unitamente alla nota esplicativa relativa al decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 art. 11 recante "Disposizioni transitorie e finali" con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova e Ericsson Telecomunicazioni Spa, siglato in data 20 aprile 2009 per la realizzazione nel territorio di Genova – Località Erzelli – di un nuovo Centro di ricerca e sviluppo di apparati e sistemi di telecomunicazioni;

Visto l'Accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, la Regione Liguria, la Provincia di Genova, il Comune di Genova e Ericsson Telecomunicazioni Spa, siglato in data 18 maggio 2012, che ha previsto complessive risorse a carico del MIUR pari a 24 milioni di euro, di cui 5.055.000 a titolo di contributo nella spesa e 18.945.000 a titolo di credito agevolato, per la realizzazione dell'intervento denominato "Centro di ricerca e sviluppo di apparati e sistemi di telecomunicazioni Ericsson Telecomunicazioni Spa" ai sensi del decreto legislativo n. 297/99 e, a carico della regione, di € 11.000.000 di cui € 5.300.000 in contributo nella spesa e € 5.700.000 in credito agevolato;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 3 luglio 2014, prot. 2241, registrato dalla Corte dei conti il 31 ottobre 2014, di approvazione e resa esecutività dell'Accordo di programma summenzionato;

Vista la delibera di giunta della Regione Liguria n. 339 del 25 marzo 2014 che ha riprogrammato il contributo stanziato nell'Accordo a favore dell'iniziativa di Ericsson S.p.A. per la realizzazione del centro di ricerca e sviluppo del territorio di Genova – località Erzelli – mantenendo uno stanziamento pari a euro 2.666.000 a valere sull'asse 1 – Misura 1.1 del Por - Fesr 2007 – 2013 di cui euro 1.116.000.00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 1.550.000 in forma di credito agevolato;
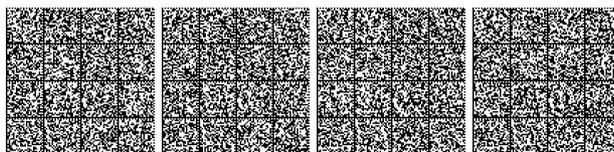
Vista la delibera di giunta della Regione Liguria n. 347 del 20 marzo 2013 che ha modificato la sopra citata delibera della regione n. 339 del 25 marzo 2014 mantenendo a valere sull'asse 1 – Misura 1.1 del Por - Fesr 2007 – 2013 solo lo stanziamento di euro 1.116.000 nella forma di contributo nella spesa a favore dell'iniziativa oggetto del presente decreto in favore di Ericsson S.p.A. per la realizzazione del centro di ricerca e sviluppo del territorio di Genova – località Erzelli;

Vista la nota del 25 marzo 2015, prot. n. 6431 con cui la Regione Liguria al MIUR ha comunicato al MIUR le determinazioni della summenzionata delibera giunta n. 347 per il cofinanziamento del presente progetto DM64462, nonché le modalità di erogazione delle risorse impegnate;

Vista la domanda DM64462, dal titolo "Unità trasmissive integrate in tecnologia elettro-ottica per sistemi di trasmissione DWDM ad alta e ipercapacità e ridotto consumo di potenza" (DWDM-EHC) presentata da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., e dall'Università di Genova in data 3 giugno 2013, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisite le risultanze delle attività istruttorie effettuate dall'esperto scientifico e dall'istituto convenzionato;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) relative agli anni 2007-2008 e 2012;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM64462 dal titolo "Unità trasmissive integrate in tecnologia elettro-ottica per sistemi di trasmissione DWDM ad alta e ipercapacità e ridotto consumo di potenza" presentata da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. Il Ministero fornirà all'Istituto convenzionato, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

8. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 8.503.972,75 di cui euro 3.606.939,25 nella forma di contributo nella spesa e euro 4.897.033,50 nella forma del credito agevolato.

Le risorse graveranno rispettivamente:

sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2012, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione, per complessivi euro 7.387.972,75 di cui euro 2.490.939,25 nella forma del contributo nella spesa e di euro 4.897.033,50 nella forma del credito agevolato;

sulle apposite disponibilità POR FESR Asse 1 – Misura 1.1 2007-2013 della Regione Liguria per complessivi euro 1.116.000,00 nella forma del contributo nella spesa, giusta delibera di giunta n. 347 del 20 marzo 2015, comunicata con nota della Regione Liguria del 25 marzo 2013, prot. n. 6431.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2668

Legge 297/1999 Art. 13 DM64462

Generalità del Progetto

• Domanda: DM64462 del 03/06/2013

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Unità trasmissive integrate in tecnologia elettro-ottica per sistemi di trasmissione DWDM ad alta e ipercapacità e ridotto consumo di potenza (DWDM-EHC)

Inizio Attività: 01/09/2013

Durata mesi: 22

• Beneficiari

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA
ROMA - (RM)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO DI INGEGNARIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI
GENOVA - (GE)

• Costo Totale	€ 9.821.915,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 7.191.605,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 2.630.310,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 13 DM64462

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	3.810.915	-	-	-	3.810.915
Spese generali	-	-	1.905.457	-	-	-	1.905.457
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	893.333	-	-	-	893.333
Altri costi di esercizio	-	-	581.900	-	-	-	581.900
Subtotale	-	-	7.191.605	-	-	-	7.191.605
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	7.191.605	-	-	-	7.191.605

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	1.199.540	-	-	-	1.199.540
Spese generali	-	-	599.770	-	-	-	599.770
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	50.000	-	-	-	50.000
Altri costi di esercizio	-	-	781.000	-	-	-	781.000
Subtotale	-	-	2.630.310	-	-	-	2.630.310
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	2.630.310	-	-	-	2.630.310

Nessun Costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM64462

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	2.949.361,75	-	-	-	2.949.361,75
Credito Agevolato fino a € (*)	-	-	3.450.363,00	-	-	-	3.450.363,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	657.577,50	-	-	-	657.577,50
Credito Agevolato fino a € (*)	-	-	1.446.670,50	-	-	-	1.446.670,50

	FORMAZIONE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 13 DM64462

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. +Svil.Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	3.606.939,25	-	3.606.939,25
Credito Agevolato fino a €	4.897.033,50	-	4.897.033,50
TOTALE	8.503.972,75	-	
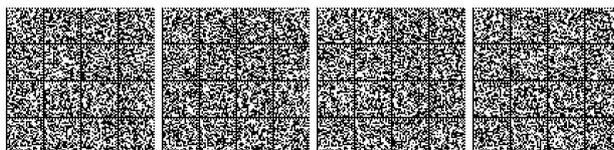
Legge 297/1999 Art. 13 DM64462

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	2.896.915	-	-	-	2.896.915
Spese generali	-	-	1.448.457	-	-	-	1.448.457
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	823.333	-	-	-	823.333
Altri costi di esercizio	-	-	581.900	-	-	-	581.900
Subtotale	-	-	5.750.605	-	-	-	5.750.605
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	5.750.605	-	-	-	5.750.605

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	1.199.540	-	-	-	1.199.540
Spese generali	-	-	599.770	-	-	-	599.770
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	50.000	-	-	-	50.000
Altri costi di esercizio	-	-	781.000	-	-	-	781.000
Subtotale	-	-	2.630.310	-	-	-	2.630.310
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	2.630.310	-	-	-	2.630.310

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13

DM64462

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	-
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	2.012.711,75	-	-	-	2.012.711,75
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	3.450.363,00	-	-	-	3.450.363,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	657.577,50	-	-	-	657.577,50
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	1.446.670,50	-	-	-	1.446.670,50

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.670.289,25	-	2.670.289,25
Credito Agevolato fino a €	4.897.033,50	-	4.897.033,50
TOTALE	7.567.322,75	-	
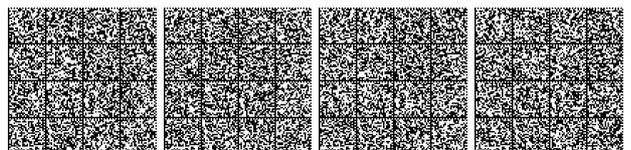
Legge 297/1999 Art. 13 DM64462

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO DI INGEGNARIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	914.000	-	-	-	914.000
Spese generali	-	-	457.000	-	-	-	457.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	70.000	-	-	-	70.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	1.441.000	-	-	-	1.441.000
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	1.441.000	-	-	-	1.441.000

Nessun costo di Sviluppo Sperimentale

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM64462

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO DI INGEGNARIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	65%	-	-
Credito Agevolato	-	-	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA DIPARTIMENTO DI INGEGNARIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	936.650,00	-	-	-	936.650,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Sperimentale

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	936.650,00	-	936.650,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	936.650,00	-	

15A05595

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2015.

Modifiche e integrazioni in materia di contratti di sviluppo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. 204;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerata l'esigenza di assicurare alle imprese proponenti dei programmi di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la possibilità di richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dai predetti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020;

Considerata, altresì, l'esigenza di assicurare che l'erogazione delle agevolazioni previste dal predetto decreto ministeriale 9 dicembre 2014 avvenga, indipendentemente dalla forma in base alla quale vengono concesse le agevolazioni stesse, con la medesima tempistica sia per quanto riguarda il finanziamento agevolato, sia per quanto riguarda l'eventuale contributo in conto impianti;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, è modificato come segue:

a) all'art. 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'ammissibilità dei singoli progetti, tale limite minimo deve essere rispettato da tutti i progetti di cui ai Titoli II, III e IV del presente decreto facenti parte del programma di sviluppo»;

b) all'art. 11, il comma 2 è abrogato;

a) all'art. 11, comma 3, le parole «Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa» sono sostituite dalle seguenti «Il finanziamento agevolato, il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa»;

b) all'art. 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento dell'agevolazione concessa. A tal fine, solo per il contributo in conto impianti e per il contributo alla spesa, deve essere presentata un'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero»;

c) all'art. 13, comma 5, dopo le parole «a carico dell'Agenzia» sono inserite le seguenti «, nel caso in cui sia prolungato nel tempo o ripetuto per un numero significativo di iniziative,»;

d) all'art. 14, dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-*bis*. Le agevolazioni a favore dei progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere altresì concesse, su esplicita richiesta del soggetto proponente, sulla base delle disposizioni e nelle aree del territorio nazionale previste dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, previa notifica e successiva approvazione dell'aiuto *ad hoc* da parte della Commissione europea»;

e) all'art. 15, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 11, comma 7, al netto degli interessi»;

f) all'art. 29, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 11, comma 7, al netto degli interessi»;

g) all'art. 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Per le istanze non decadute ai sensi del comma 1, nel caso in cui sia necessario avviare la procedura di notifica dell'aiuto *ad hoc* prevista all'art. 14, commi 8 e 8-*bis*, i soggetti proponenti, fermo restando l'avvenuta destinazione delle risorse ove già intervenuta, devono presentare all'Agenzia una specifica domanda di concessione delle agevolazioni contenente tutte le informazioni necessarie all'avvio della procedura di notifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2605

15A05610

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Metropoli Oggi società cooperativa in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società "Metropoli Oggi Società Cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 419.085,00, si riscontra una massa debitoria di € 787.896,00 ed un patrimonio netto negativo di € -390.481,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Metropoli Oggi Società Cooperativa in liquidazione", con sede in Prato (codice fiscale: 06254620484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo D'Amico, (codice fiscale: DMCVCN63D23A773Y) nato a Belvedere Marittimo (CS) il 23 aprile 1963, e domiciliato in Firenze, via delle Ballodole, n. 9/25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta, Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05486

DECRETO 18 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale servizi integrati - Onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 30 marzo 2015, n.339/2015 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della "Cooperativa Sociale Servizi Integrati - ONLUS";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La "Cooperativa Sociale Servizi Integrati - ONLUS", con sede in Roma (codice fiscale 04514991001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Frattarolo, nato il 31 luglio 1976 (c.f. FRTLNZ76L31D643D) e domiciliato in Foggia, via Zara n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2015

Il Ministro: GIUDI

15A05484

DECRETO 18 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Genio Blu Service Società Cooperativa in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Genio Blu Service - Società Cooperativa in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 9.082,00 si riscontra una massa debitoria di € 42.071,00 ed un patrimonio netto negativo di € -32.989,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le interlocutorie intercorse tra questa Autorità di vigilanza e il legale rappresentante della società cooperativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Genio Blu Service Società Cooperativa in liquidazione”, con sede in Bari (codice fiscale 06678740728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l’avv. Francesco Grieco, nato a Bari il 29 luglio 1977 (CF: GRCFNC77L29A662L), domiciliato in Monopoli (BA) via Fratelli Bandiera, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2015

Il Ministro: GIUDI

15A05485

DECRETO 18 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Sole società cooperativa a r.l.», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l’istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa “Il Sole Società cooperativa a r.l.” ha chiesto che sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla documentazione trasmessa a supporto della suddetta istanza, dalla quale si evince che la situazione patrimoniale aggiornata al 6 ottobre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di € 2.280.878,05, si riscontra una massa debitoria a breve di € 4.764.951,33 e un patrimonio netto negativo di € - 3.613.766,10;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l’art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Il Sole Società cooperativa a r.l.”, con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 05117590488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il l° luglio 1966 (c.f. CRTGPL66L01D612B) e domiciliato in Borgo San Lorenzo (FI), via Olmi 2/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà defmito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05487

DECRETO 18 giugno 2015.

Scioglimento della «Cooperativa agricola Conca Verde Srl», in Corniglio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2013) del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Conca Verde Srl», con sede in Corniglio (PR), codice fiscale 00712810340, è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Vista la nota pervenuta in data 7 aprile 2015, prot. n. 48836, con la quale alcuni soci della società in questione comunicano che la cooperativa stessa risulta intestataria di beni immobili come da visure catastali prodotte e agli atti.

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 62448 del 5 maggio 2015 indirizzata alla C.C.I.A.A. di Parma ed inviata per conoscenza al referente della società cooperativa, nella quale si manifestava l'intendimento dell'Amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 13 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 13 marzo 2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Ritenuto che in capo a questa Amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c. oltreché quella di emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Ritenuto altresì che il provvedimento viziato presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal curriculum vitae et studiorum del dott. Marco Giorgi, nato a Ravenna, il 1° maggio 1961, codice fiscale GRGMRC61E01H199B, con studio in piazzale S. Croce 7 - 43100 Parma;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c., quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa «Cooperativa agricola Conca Verde Srl», con sede in Corniglio (PR), codice fiscale 00712810340, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., il dott. Marco Giorgi, nato a Ravenna, il 1° maggio 1961, codice fiscale GRGMRC61E01H199B, con studio in piazzale S. Croce 7 - 43100 Parma.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A05488

DECRETO 25 giugno 2015.

Approvazione del «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2012».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recante valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale e successive integrazioni;
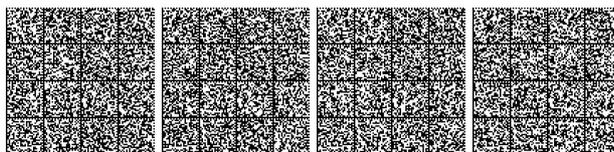
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, recante modifica e aggiornamento della convenzione annessa alla concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, relativa alla modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, che prevede che la società Terna S.p.A. (Terna) predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e lo sottoponga al Ministro dello sviluppo economico, che lo approva, acquisito il parere delle Regioni territorialmente competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in esito alla consultazione pubblica;

Vista la nota n. P.R. 10/2012 del 31 gennaio 2012, con la quale la società Terna ha trasmesso a questo Ministero il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2012 (PdS 2012), predisposto ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 239/2003, dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 dicembre 2010 e dell'art. 36 del decreto legislativo 93/2011;

Vista la nota n. TE/P20120001454 del 31 gennaio 2012, con la quale la società Terna, sulla base di un Rapporto Preliminare (RP) riguardante i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del suddetto Piano, ha formalmente avviato, ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 152/2006, la fase di consultazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente per la Valutazione ambientale strategica (VAS), e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA), che costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione, ai sensi del predetto art. 13 del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota n. DVA-2012-0017169 del 17 luglio 2012, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 152/2006, il parere n. 978 del 28 giugno 2012 della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, contenente gli esiti della consultazione sul suddetto RP e le indicazioni al proponente per la redazione del RA;

Vista la nota n. TRISPA/P20120007784 del 21 dicembre 2012, con la quale la società Terna ha trasmesso a questo Ministero, in qualità di Autorità procedente, il RA e la sintesi non tecnica, al fine di avviare la fase di consultazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che questa Autorità procedente ha provveduto, mediante pubblicazione del comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2012, ad avviare la fase di consultazione pubblica del PdS 2012 e del relativo RA e che tale fase si è conclusa in data 19 febbraio 2013;

Visto il parere n. 214/2013/I/EEL del 22 maggio 2013, con il quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha espresso il nulla osta all'approvazione dello schema di Piano 2012 ai sensi dell'art. 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, ad eccezione della proposta di installazione di 242 MW di capacità di accumulo diffuso di energia elettrica mediante batterie, su cui sia il Ministero sia l'Autorità, hanno già previsto la conduzione e la conclusione di un programma di sperimentazione nei limiti di 35 MW di capacità, formulando, inoltre, osservazioni utili alla predisposizione dei futuri Piani;

Visto il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS prot. CTVA n. 1322 del 2 agosto 2013;

Vista la nota n. TRISPA/P20130010071 del 24 ottobre 2013, con la quale la società Terna ha trasmesso all'Autorità competente, all'Autorità procedente ed al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il "Rapporto di monitoraggio dell'attuazione del Piano";

Vista la nota n. TRISPA/P20140002044 del 10 febbraio 2014, con la quale la società Terna ha trasmesso all'Autorità competente e all'Autorità procedente un documento integrativo, parte integrante del PdS 2012, al fine di valutare il possibile superamento delle osservazioni e delle richieste contenute nel suddetto parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

Vista la nota n. DVA-2014-0038966 del 26 novembre 2014, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il decreto ministeriale n. 000276 del 19 novembre 2014 - con allegati un secondo parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1542 del 4 luglio 2014 e il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 18907 del 25 luglio 2014 – con il quale, a conclusione della fase di VAS, il Ministero ha espresso parere positivo, con osservazioni, sul PdS 2012, sul relativo RA e sul piano di monitoraggio;

Considerato che l'Autorità competente ha chiesto l'attivazione del confronto con l'Autorità procedente ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, al fine di procedere alle opportune revisioni del Piano, e del relativo RA, prima della sua approvazione, alla luce del suddetto parere motivato;

Visto il resoconto verbale, trasmesso ai soggetti interessati con la nota n. 0008542 del 20 aprile 2015, della riunione conclusiva della suddetta collaborazione istituzionale di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, tenutasi in data 20 aprile 2015 presso questo Ministero;

Considerato che, in esito a tale procedura, la società Terna ha predisposto il documento "Revisione del RA 2012", parte integrante del PdS 2012, e lo ha trasmesso a questo Ministero con nota n. TRISPA/P20150007322 del 22 maggio 2015, acquisita in data 25 maggio 2015 prot. n. 0011416;

Considerato che questa Autorità procedente ha predisposto, in adempimento all'art. 17 del decreto legislativo 152/2006, la dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel Piano, nonché le modalità per ulteriori integrazioni al Piano stesso e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota n. 0012473 del 25 giugno 2014, con la quale questo Ministero ha chiesto alle Regioni, in attuazione dell'art. 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, di esprimere il proprio parere ai fini dell'approvazione del PdS 2012;

Considerato che, a seguito dell'invio della suddetta nota, sono stati acquisiti soltanto alcuni dei pareri regionali richiesti;

Vista la nota n. 0008636 del 21 aprile 2015, con la quale questo Ministero, al fine di acquisire i rimanenti pareri delle Amministrazioni regionali per l'approvazione del Piano, ha indetto una Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/90, nell'ambito della quale ha convocato una riunione tenutasi in data 6 maggio 2015;

Visto il resoconto verbale della suddetta riunione, trasmesso alle Amministrazioni regionali con nota n. 0011884 del 29 maggio 2015, nell'ambito della quale sono stati acquisiti, in attuazione dell'art. 36, comma 12, del decreto legislativo 93/2011, i pareri regionali mancanti ai fini dell'approvazione del Piano;

Considerata la coerenza del Piano proposto con gli obiettivi ed i contenuti dati dalla legge;

Ritenuto, di recepire il nulla osta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sul Piano, anche per quanto concerne il mantenimento dei sistemi di accumulo diffuso entro il limite di 35 MW, nel frattempo fissato da questo Ministero in sede di approvazione del Piano 2011;

Ritenuto, altresì, condivisibile la raccomandazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico di una graduale applicazione nei Piani successivi di nuove modalità metodologiche, finalizzate a rendere più evidenti le scelte e le priorità di intervento;

Tenuto conto dell'importanza strategica che rivestiranno, anche negli anni successivi, le nuove interconnessioni con l'estero, ai fini del completamento del mercato interno e in vista del nuovo Energy Union Package e degli obiettivi Paese conseguenti, insieme alla valorizzazione di nuovi strumenti finanziari e delle risorse comunitarie a favore delle nuove infrastrutture;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di approvazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2012 predisposto dalla società Terna S.p.a., nei limiti e tenuto conto delle prescrizioni e degli indirizzi riportati in premessa.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del Piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

2. Sono, inoltre, rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sul sito www.mise.gov.it, la documentazione relativa al parere motivato e la dichiarazione di sintesi, ivi comprese le misure adottate in merito al monitoraggio.

Art. 3.

1. Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05596

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 luglio 2015.

Inserimento del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina (Dexdor)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti candidati ad awake surgery in neurochirurgia. (Determina n. 847/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerato che i dati presenti in letteratura scientifica indicano la dexmedetomidina come valida alternativa terapeutica per i pazienti candidati all'awake surgery in neurochirurgia;

Ritenuto opportuno consentire ai pazienti candidati ad awake surgery in neurochirurgia, la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 18-20 maggio 2015 - Stralcio Verbale n. 38;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale dexmedetomidina (Dexdor) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale DEXMEDETOMIDINA (DEXDOR) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti candidati ad awake surgery in neurochirurgia, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: dexmedetomidina (Dexdor®)

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti candidati ad awake surgery in neurochirurgia

Criteri di inclusione:

pazienti candidati ad interventi di neurochirurgia per asportazione di lesioni espansive sopratentoriali in zone corticali o encefaliche solo ed esclusivamente se valutabili con test su paziente sveglio.

Criteri di esclusione:

pazienti nei quali è controindicato l'utilizzo di dexmedetomidina.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico:

Il farmaco deve essere somministrato per via endovenosa senza dose di carico direttamente in sala operatoria utilizzando i seguenti dosaggi: 0,2 – 0,7 microgrammi/kg/ora per la durata di 6-8 ore (a seconda della complessità dell'intervento).

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	prima della somministrazione del farmaco	Durante la somministrazione	Dopo la somministrazione
Elettrocardiogramma	+		
Frequenza cardiaca	+	+	
End Tidal CO_2 ($ETCO_2$)		+	
Pressione arteriosa media	+	+	
Diuresi		+	
Controllo clinico		+	+
Rilevazione eventuali eventi avversi			+

15A05550

DETERMINA 17 luglio 2015.

Attività di rimborso alle Regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume per i medicinali per uso umano «Sovaldi» e «Harvoni». (Determina n. 982/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione n. 1353/2014 del 12 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2014, relativa alla specialità medicinale «Sovaldi»;

Vista la determinazione n. 544/2015 dell'8 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 2015, relativa alla specialità medicinale «Harvoni»;

Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio 2015 tra A.I.F.A. e la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialità medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;

Determina:

Art. 1.

Applicazione meccanismo prezzo/volume

Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialità medicinali SOVALDI e HARVONI, l'azienda dovrà provvedere al versamento degli importi previsti alle regioni e riportati nell'allegato elenco (Allegato 1), che è parte integrante della presente determinazione, congiuntamente alla nota metodologica recante le modalità di calcolo degli importi stessi (Allegato 2).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche, la prima pari al 20% degli importi, la seconda pari al restante 80%, rispettivamente, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione, e la seconda entro i successivi sessanta giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti bancari regionali riportati nell'Allegato 2, specificando nella causale di versamento: «Accordo prezzo-volume SOVALDI e HARVONI».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 luglio 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*
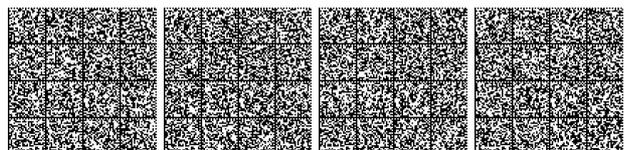
Ripartizione regionale del pay-back a carico dell'azienda, in applicazione dell'accordo P/V

Ditta: GILEAD SCIENCES SRL

Specialità medicinali: SOVALDI, HARVONI

	Importo TOTALE	Versamento I rata (20%)	Versamento II rata (80%)
Abruzzo	€ 759.134	€ 151.827	€ 607.307
Basilicata	€ 437.667	€ 87.533	€ 350.133
Calabria	€ 1.329.941	€ 265.988	€ 1.063.953
Campania	€ 3.229.571	€ 645.914	€ 2.583.657
Emilia Romagna	€ 5.998.008	€ 1.199.602	€ 4.798.407
Friuli V. Giulia	€ 332.075	€ 66.415	€ 265.660
Lazio	€ 4.266.318	€ 853.264	€ 3.413.054
Liguria	€ 694.864	€ 138.973	€ 555.891
Lombardia	€ 9.734.984	€ 1.946.997	€ 7.787.987
Marche	€ 772.282	€ 154.456	€ 617.826
Molise	€ 43.127	€ 8.625	€ 34.501
Piemonte	€ 160.409	€ 32.082	€ 128.327
Pr. Aut. Bolzano	€ 0	€ 0	€ 0
Pr. Aut. Trento	€ 0	€ 0	€ 0
Puglia	€ 7.479.898	€ 1.495.980	€ 5.983.918
Sardegna	€ 577.897	€ 115.579	€ 462.318
Sicilia	€ 526.145	€ 105.229	€ 420.916
Toscana	€ 3.166.931	€ 633.386	€ 2.533.545
Umbria	€ 0	€ 0	€ 0
Valle d'Aosta	€ 203.268	€ 40.654	€ 162.615
Veneto	€ 1.449.266	€ 289.853	€ 1.159.412
Italia	€ 41.161.785	€ 8.232.357	€ 32.929.428

AIFA
Ufficio HTA nel settore Farmaceutico

ALLEGATO *2*

Metodologia di determinazione dell'importo di pay-back a carico del titolare di AIC dei medicinali Sovaldi/Harvoni, in applicazione dell'accordo prezzo/volume e della relativa ripartizione regionale.

La determinazione dell'importo del pay-back a carico del titolare di AIC dei medicinali Sovaldi/Harvoni, in applicazione dell'accordo prezzo/volume, è condotta sulla base del monitoraggio a livello nazionale dei pazienti e dei relativi trattamenti inseriti nel Registro AIFA. L'ambito di applicazione del presente procedimento considera i pazienti associati ad almeno una dispensazione dei farmaci in questione. Sulla base del riferimento cronologico della prima dispensazione, nel momento in cui viene raggiunto a livello nazionale il numero dei pazienti previsto dai singoli scaglioni del meccanismo prezzo/volume, AIFA provvede ad emanare, con propria determinazione, l'atto che consente l'applicazione dei termini dell'accordo confidenziale sottoscritto tra l'azienda farmaceutica e l'Agenzia per i medicinali Sovaldi/Harvoni, ai sensi del'art. 48, comma 33, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i..

La presente metodologia descrive la procedura di quantificazione dell'importo di pay-back e la relativa ripartizione regionale, nello specifico dell'applicazione del primo sconto previsto dall'accordo negoziale prezzo/volume, al raggiungimento della corrispondente quota attesa di pazienti avviati al trattamento (di seguito primo scaglione). Sulla base dei dati contenuti nei Registri di monitoraggio AIFA, sono individuati il numero dei trattamenti e le relative confezioni effettivamente dispensate in ogni Regione per ogni schema terapeutico. Nel caso in cui un paziente abbia ricevuto la dispensazione di confezioni da più di una Regione, il valore del pay-back relativo al trattamento del paziente sarà ripartito tra le Regioni in base al numero delle confezioni effettivamente dispensate al momento della verifica.

In particolare, la metodologia ha previsto che:

1) Il valore del pay-back complessivo nazionale a carico dell'azienda titolare dei medicinali è calcolato come differenza tra il prezzo ex-factory al netto dell'IVA e dello sconto per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche - richiamato in Determinazione di autorizzazione del prezzo e della rimborsabilità di Sovaldi e Harvoni - ed il medesimo prezzo ulteriormente calcolato al netto dello sconto previsto dall'accordo prezzo/volume in corrispondenza del completamento del primo scaglione di pazienti (di seguito definita Δ_{prezzo}), moltiplicato per il numero delle confezioni effettivamente dispensate al momento della verifica, per ognuno degli schemi di trattamento, fino al limite massimo delle tre confezioni previste per il trattamento al termine della 12esima settimana.

2) Il pay-back nazionale è ripartito tra le Regioni in funzione del numero dei pazienti e delle corrispondenti confezioni dispensate. A tal fine sono stati quantificati il numero dei trattamenti attesi in ogni Regione ed i corrispondenti scaglioni, sulla base dell'incidenza percentuale della popolazione regionale residente (dato ISTAT al 1° gennaio 2014) sul totale nazionale. Ai fini del pay-back da accordo P/V concorrono al primo scaglione i pazienti che hanno ricevuto un numero di confezioni massimo pari a tre, o inferiore in caso di interruzione del trattamento, ovvero in caso di recente avvio dello stesso. Successivamente, è stata individuata la numerosità dei pazienti raggiunta (o meno) da ogni Regione rispetto a quella attesa al completamento del primo scaglione, distintamente da quella delle Regioni nelle quali tale numerosità ha superato quella prevista al
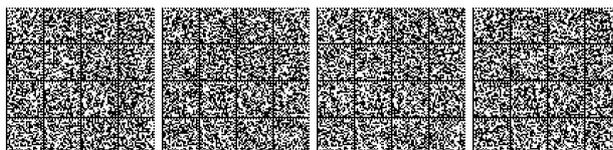
termine del medesimo scaglione.
Poiché ogni paziente può aver ottenuto tutte le dispensazioni registrate nell'ambito di una sola Regione o, in alternativa, in più Regioni, il valore del pay-back è calcolato in base alla scontistica della Regione in cui è avvenuta la prima dispensazione ed è ripartito tenendo conto delle confezioni effettivamente dispensate in ogni Regione. Se una Regione non ha raggiunto almeno la quota minima di pazienti attesi (i.e.: scaglione zero con Δ_{prezzo} =0), essa concorre al raggiungimento del primo scaglione a livello nazionale, ma, tuttavia, al momento della verifica (e solo a tale data) non è attribuibile alcun importo di pay-back alla suddetta.
Il prodotto del numero delle confezioni dispensate in ogni Regione, per i soli pazienti che ricadono nel primo scaglione, moltiplicato per il $\Delta_{prezzo,}$ individua la ripartizione regionale del pay-back. Tuttavia, in quelle Regioni che hanno avviato al trattamento un numero di pazienti, rilevato attraverso il Registro di monitoraggio AIFA, superiore rispetto a quello atteso al completamento del primo scaglione, la quota di pay-back riconosciuta sarà calcolata sulla base della moltiplicazione del numero delle confezioni relative a tali pazienti per il Δ_{prezzo} corrispondente allo scaglione successivo al primo.

La quantificazione del pay-back descritta al punto 2) della presente nota metodologica rappresenta il valore derivante dall'applicazione delle scontistiche previste dall'accordo prezzo/volume a livello regionale, considerando anche quelle previste al termine dei successivi scaglioni. Tale approccio individua gli importi a livello regionale che vengono utilizzati per riproporzionare l'importo di pay-back a livello nazionale (punto 1). Così si ottiene la ripartizione regionale del pay-back nei singoli versamenti dovuti dal titolare di AIC ad ogni Regione (all. 1).

Si precisa che, in corrispondenza delle verifiche relative al completamento dei successivi (al primo) scaglioni a livello nazionale si calcolerà, per i trattamenti non completati al momento della precedente verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esse verrà applicata la corrispondente scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco che, tuttavia, concorrerà a comporre il valore del pay-back relativo ai successivi scaglioni a carico del titolare di AIC.

Inoltre, l'eventuale trattamento di pazienti in eccedenza rispetto a quelli massimi complessivamente previsti nelle singole Regioni (i.e. successivi al completamento dell'ultimo scaglione regionale), nel caso in cui si chiudesse prima del raggiungimento, a livello nazionale, del numero totale di pazienti previsti dall'accordo negoziale, sarà associato ad un pay-back temporaneamente sospeso, fino alla sua eventuale rideterminazione ad esito di un nuovo accordo negoziale tra AIFA ed il titolare di AIC.

L'allegato 1 evidenzia la ripartizione regionale del pay-back a carico del titolare di AIC dei medicinali Sovaldi/Harvoni, in applicazione dell'accordo prezzo/volume, composto sulla base della presente metodologia. Tali importi dovranno essere versati alle Regioni tramite bonifico bancario e accreditati alle coordinate dei conti regionali riportate qui di seguito in due tranche di pagamento, da corrispondersi, rispettivamente, entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del presente provvedimento.

Le distinte di versamento dei bonifici bancari dovranno essere inviate entro 10 giorni successivi all'operazione al seguente indirizzo PEC: upr.neg@aifa.mailcert.it.

RIFERIMENTI BANCARI

1) REGIONE LOMBARDIA
Banca d'Italia -Tesoreria Regione Lombardia
IBAN: IT26T0306909790100000300016
CODICE BIC/SWIFT: BCITITMM

2) REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Agenzia Unicredit Banca S.p.A., avente funzione di TESORERIA REGIONALE è sito in Aosta, Corso Padre
Lorenzo,10.
IBAN: IT39V0200801204000003867729
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1T04

3) REGIONE UMBRIA
UniCredit S.p.A. - Filiale Perugia Fontivegge – Tesoriere regionale.
Codice IBAN: IT43N0200803033000101832834
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1J03

4) REGIONE PIEMONTE
TESORERIA REGIONE PIEMONTE UNICREDIT BANCA V. Garibaldi 2 – 10122 Torino
IBAN IT61T0200801044000101832676
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1GC2

5) REGIONE EMILIA ROMAGNA
TESORIERE UNICREDIT SPA – FILIALE BOLOGNA VIA UGO BASSI 1
IBAN: IT77U0200802435000101827997
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1BA2

6) REGIONE LIGURIA
BANCA CA.RI.GE. intestato a "Regione Liguria Sanità D.lgs 118 2011 art 21"
IBAN: IT56I0617501406000002370790
CODICE BIC/SWIFT: CRGEITGG106

7) REGIONE MOLISE
BANCA POPOLARE DI NOVARA (TESORERIA REGIONALE - Via Crispi N. 1 - 86100 CAMPOBASSO)
IBAN: IT23R0503403801000000391433
CODICE BIC/SWIFT: BAPPIT21Q81

8) REGIONE MARCHE
BANCA DELLE MARCHE - Agenzia n. 2 Via Menicucci, 4/6 - 60100 Ancona
c/c intestato a "Regione Marche Gestione Sanitaria"
IBAN: IT95Q0605502600000000007797
CODICE BIC/SWIFT: BAMAIT3AXXX
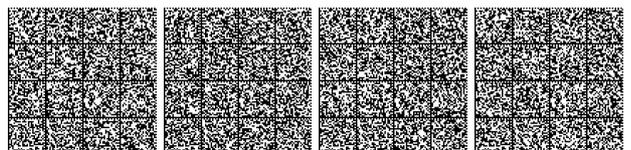
9) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Tesoreria della Prov. Aut. Bolzano. Cassa di Risparmio di Bolzano, V. Orazio, 4/d – Bolzano
IBAN IT93N0604511619000000008000
CODICE BIC/SWIFT: CRBZIT2B107

10) REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
UNICREDIT S.p.A. Tesoreria regionale - c.c. intestato a Regione Autonoma della Sardegna
IBAN IT15W0200804810000010951778
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1H60

11) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UniCredit S.p.A. - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei, 1, 38122 Trento
IBAN: IT12S0200801820000003774828
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM10HV

12) REGIONE LAZIO
Intestato regione Lazio c/o UNICREDIT S.p.A. Regione Lazio 2 filiale 30151, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma
IBAN: IT03M0200805255000400000292
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1151

13) REGIONE TOSCANA
Tesoreria Regionale - M.P.S. Ag.17 di Firenze:
IBAN IT24N0103002818000094000810
CODICE BIC/SWIFT: PASCITM1F17

14) REGIONE BASILICATA
C/C BANCARIO N. 382 ABI 05424 CAB 04297 BANCA POPOLARE DI BARI
IBAN: IT19Q0542404297000000000382
CODICE BIC/SWIFT: BPBA IT3B

15) REGIONE ABRUZZO
C/C 000000188386 intestato alla Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna
IBAN IT38O0538712917000000188386
CODICE BIC/SWIFT: BPMOIT22

16) REGIONE VENETO
Conto di Tesoreria Regionale
UNICREDIT SPA
IBAN: IT38G0200802017000101830646
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1VF2
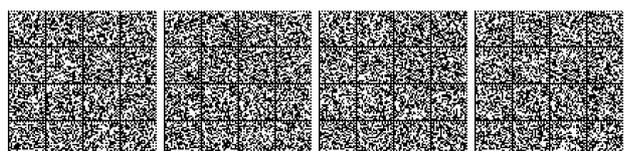
17) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Tesoreria Regionale C/C bancario 3152699 presso UniCredit Banca SpA, via Silvio Pellico, 3 - 34122 Trieste ABI 02008, CAB 02230
IBAN: IT 56L0200802230000003152699
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM10PA

18) REGIONE SICILIA
UNICREDIT SPA, Via Campolo 65 Palermo 90145
IBAN: IT69O0200804625000300022099
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1O40

19) REGIONE CALABRIA
Banca CARIME Agenzia n.4 - Tesoreria Regionale, Via Massara n.2, 88100 Catanzaro
IBAN: IT72D0306704599000000000693
CODICE BIC/SWIFT: CARMIT 31534

20) REGIONE PUGLIA
Banco di Napoli – Tesoreria della Regione -Puglia
IBAN IT89X0101004197100000301266
CODICE BIC/SWIFT: IBSPITNA

21) REGIONE CAMPANIA
Intestato a: Regione Campania gestione sanitaria art. 21 Dlgs. 118/2011 presso Banco di Napoli Via Forno Vecchio 36 - 80134 Napoli
IBAN: IT86W0101003593100000301572
CODICE BIC/SWIFT: IBSPITNA

15A05752

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 6 luglio 2015.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con d.r. n. 881 del 23 marzo 2015;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, rispettivamente del 28 novembre 2014 e del 27 gennaio 2015, con le quali sono stati modificati gli artt. 11 e 28 dello Statuto, come segue:

Art. 11, comma 2, lett. d): il direttore generale:
"*adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti ~~nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti~~ **nella propria competenza, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e fatti salvi, comunque, i poteri delegati o attribuiti dallo stesso regolamento***";

Art. 28, comma 5:
"*~~Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, resta in capo al direttore generale la competenza in ordine alla sottoscrizione di atti negoziali in materia di servizi e di risorse strumentali. Il direttore generale può delegare tale funzione ai dirigenti dell'Ateneo~~. **Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina le competenze in materia di stipula e sottoscrizione relative ad ogni altro atto negoziale diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo***";

Vista la nota rettorale del 2 febbraio 2015, prot. 11872, con la quale le predette delibere sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il controllo di cui all'art. 6, comma 9, della legge 168/1989;

Vista la nota del 24 novembre 2011, prot. 5039, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha rilevato che può essere accettata la proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, lett. *d)*, "che tuttavia andrà attentamente declinata nella nuova formulazione del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza"; con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 28, comma 5, dello Statuto, il Ministero ha rilevato che la stessa deve essere riformulata "in modo che sia mantenuto il principio che ordinariamente attribuisce alla responsabilità del direttore generale o dei dirigenti delegati la sottoscrizione degli atti negoziali, fatta salva la possibilità che eventuali deleghe ad altri funzionari possano essere attribuite per specifiche tipologie di atti di minore complessità e valore;

Vista la delibera del Senato accademico del 25 giugno 2015 con la quale, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione il 29 maggio 2015, è stato recepito il suddetto rilievo ministeriale all'art. 28, comma 5, dello Statuto, come segue: "Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina le competenze in materia di stipula e sottoscrizione relative ad ogni altro atto negoziale diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. Tali competenze possono essere attribuite al direttore generale e ai dirigenti, fatta salva la possibilità di deleghe a funzionari per specifiche tipologie di atti di minore complessità e valore";

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del decreto di modifica degli articoli dello Statuto 11, comma 2, lett. *d)* e 28, comma 5, in adeguamento ai rilievi ministeriali;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11, comma 2, lett. *d)*, dello Statuto, di cui in premessa, è modificato e sostituito dal seguente:

il direttore generale "adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e fatti salvi, comunque, i poteri delegati o attribuiti dallo stesso regolamento".

L'art. 28, comma 5, dello Statuto, di cui in premessa, è modificato e sostituito dal seguente:

"Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina le competenze in materia di stipula e sottoscrizione relative ad ogni altro atto negoziale diverso da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. Tali competenze possono essere attribuite al direttore generale e ai dirigenti, fatta salva la possibilità di deleghe a funzionari per specifiche tipologie di atti di minore complessità e valore".

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modifiche statutarie entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Catania, 6 luglio 2015

Il Rettore: PIGNATARO

15A05597

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duratocin».

Estratto determina V&A/1235 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione:

B.II.a.3.b).2

B.II.b.5.c

B.II.d.1.a

B.II.d.1.c

B.II.d.1.e

B.II.d.2.d

B.II.b.5 z)

B.II.b.3.z)

B.II.d.1.d)

B.II.e.1.b).2

A.7

relativamente al medicinale: DURATOCIN

Numero procedura europea: UK/H/0838/001/II/017/G

Titolare AIC: Ferring S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto medicinale:

da:

Sodium chloride

Glacial acetic acid

Water for injections

a:

L-methionine

Succinic acid

Mannitol

Sodium hydroxide 2 M for pH adjustment

Water for injections

Modifica del contenitore primario del prodotto finito (Da fiala a flaconcino):

I nuovi flaconcini sono costituiti di vetro di tipo I (2R) con tappi in bromobutile tipo 1 con ghiera in alluminio.

Modifica delle condizioni di conservazione:

da: Conservare le fiale nell'astuccio originale per proteggerle dalla luce. Conservare in frigorifero a 2-8° C. Non congelare

a: Conservare i flaconcini nell'astuccio originale per proteggerli dalla luce. Conservare a temperatura inferiore a 30°C. Non congelare.

Conseguentemente, sono state apportate modifiche del processo produttivo del prodotto finito, delle prove in corso di fabbricazione applicate durante la fabbricazione del prodotto finito, dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, della procedura di prova del prodotto finito.

Soppressione di un sito di fabbricazione del prodotto finito, responsabile di tutte le fasi di produzione, dei test di controllo e del rilascio dei lotti: Jubilant HollisterStier General Partnership – Canada.

Infine, sono state apportate delle modifiche editoriali di tipo formale in accordo alla versione corrente del QRD template.

Inoltre è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DURATOCIN, nella seguente confezione: "100 mcg/ml Soluzione Iniettabile" 5 Flaconcini in vetro da 1 ml AIC: 037567029 in sostituzione della confezione già autorizzate: "100 mcg/ml Soluzione Iniettabile" 5 Fiale in vetro da 1 ml - AIC 037567017 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

la nuova confezione codice AIC 037567029, che sostituisce quella autorizzata codice AIC 037567017, manterrà il regime di fornitura e classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione sostituita

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

La nuova confezione codice AIC 037567029, che sostituisce quella autorizzata codice AIC 037567017, manterrà il regime di fornitura e classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione sostituita.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05551

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chenpen».

Estratto determina V&A/1234 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione: C.I z)

relativamente al medicinale: CHENPEN

Numero procedura europea: PT/H/1189/001-002/II/028/G

Titolare AIC: Lincoln Medical Limited

È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2, 4.4 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette (in accordo alle raccomandazioni del CMDh).

Aggiornamento degli stampati a seguito di un nuovo Risk Managment Plant.

Adeguamento al QRD template.

relativamente al medicinale "CHENPEN", nelle forme e confezioni:

040864011 - "150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,3 ml

040864023 - "300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,3 ml

040864035 - "300 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite da 0,3 ml

040864047 - "150 microgrammi/0,3 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite da 0,3 ml

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05552

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Teva Italia».

Estratto determina V&A/1238 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.11.b)

relativamente al medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TEVA ITALIA

Numero procedura europea: DK/H/2306/001-003/II/004

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l.

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan.

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05553

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina Sandoz».

Estratto determina V&A/1231 del 19 giugno 2015

Autorizzazione della variazione: B.II.d.1.e

relativamente al medicinale: BRIMONIDINA SANDOZ

Numero procedura europea: DK/H/1267/001/II/018

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

Modifica delle specifiche del prodotto finito alla fine del periodo di validità:

Present: Osmolality: 275 - 315 mOsm/kg

Proposed: Osmolality: 275 - 350 mOsm/kg

Relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05554

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Angenerico».

Estratto determina V&A/1265 del 30 giugno 2015

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.b

relativamente al medicinale: IRBESARTAN ANGENERICO

Numero procedura europea: AT/H/0203/001-003/II/005

Titolare AIC: Angenerico S.p.a.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta del nuovo produttore di sostanza attiva Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.Ltd. China, supportato dal CEP: R0-CEP 2010-033-Rev 00

relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05555

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Jaydess».

Estratto determina V&A/1264 del 30 giugno 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.11.z),C.I.4)

Relativamente al medicinale: JAYDESS

Numero procedura europea: SE/H/1186/001/II/006/G

Titolare AIC: Bayer S.p.A

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo e del Risk Managment Plan in seguito alla conclusione di uno studio di fase IIIb che ha valutato la sicurezza di Jaydess nelle adolescenti.

042522019 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 1 blister PTEG/PE

042522021 - «13,5 mg sistema a rilascio intrauterino» 5 X 1 blister PTEG/PE

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05556

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosina Teva».

Con la determinazione n. aRM - 164/2015 - 813 del 1° luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia s.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Doxazosina Teva;

Confezione: 037207053;

Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

Medicinale: Doxazosina Teva;

Confezione: 037207305;

Descrizione: «4 mg compresse» 20 compresse divisibili.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05557

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Actavis».

Con la determinazione n. aRM - 163/2015 - 3024 del 1° luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Actavis Italy S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Cisatracurio Actavis;

Confezione: 040155069

Descrizione: «2 mg/ml Soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale da 10 ml;

Medicinale: Cisatracurio Actavis;

Confezione: 040155057;

Descrizione: «2 mg/ml Soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale da 10 ml;

Medicinale: Cisatracurio Actavis;

Confezione: 040155044;

Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale da 5 ml;

Medicinale: Cisatracurio Actavis;

Confezione: 040155032;

Descrizione: «2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale da 5 ml;

Medicinale: Cisatracurio Actavis;

Confezione: 040155020;

Descrizione: «2 mg/ml Soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale da 2,5 ml;

Medicinale: Cisatracurio Actavis;

Confezione: 040155018;

Descrizione: «2 mg/ml Soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale da 2,5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05558

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Sigillata».

Con la determinazione n. aRM - 162/2015 - 3013 del 1° luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sigillata Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Acido Zoledronico Sigillata;

Confezione: 041065032;

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in plastica;

Medicinale: Acido Zoledronico Sigillata;

Confezione: 041065020;

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in plastica;

Medicinale: Acido Zoledronico Sigillata;

Confezione: 041065018;

Descrizione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in plastica.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05559

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Bluefish».

Con la determinazione n. aRM - 161/2015 - 3189 del 1° luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia del Titolare Bluefish Pharmaceuticals AB l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Olanzapina Bluefish;

Confezione: 041052059;

Descrizione: «10 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: Olanzapina Bluefish;

Confezione: 041052046;

Descrizione: «10 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: Olanzapina Bluefish;

Confezione: 041052034;

Descrizione: «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: Olanzapina Bluefish;

Confezione: 041052022;

Descrizione: «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

Medicinale: Olanzapina Bluefish;

Confezione: 041052010;

Descrizione: «5 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05560

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tectiam».

Con la determinazione n. aRM - 159/2015 - 3301 del 1° luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Takeda GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TECTIAM

Confezione: 042427056

Descrizione: "40 mg compresse gastroresistenti" 100 compresse in flacone HDPE

Medicinale: TECTIAM

Confezione: 042427043

Descrizione: "40 mg compresse gastroresistenti" 60 compresse in flacone HDPE

Medicinale: TECTIAM

Confezione: 042427031

Descrizione: "40 mg compresse gastroresistenti" 30 compresse in blister PP/COC/PP-AL

Medicinale: TECTIAM

Confezione: 042427029

Descrizione: "40 mg compresse gastroresistenti" 14 compresse in blister PP/COC/PP-AL

Medicinale: TECTIAM

Confezione: 042427017

Descrizione: "40 mg compresse gastroresistenti" 7 compresse in blister PP/COC/PP-AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05561

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinobac».

Con la determinazione n. aRM - 158/2015 - 794 del 1° luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bruno Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medinale: CINOBAC

Confezione: 025238015

Descrizione: 20 capsule 500 mg

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05562

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxiproct».

Con la determinazione n. aRM - 157/2015 - 3697 del 1° luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della OM PHARMA SA, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DOXIPROCT

Confezione: 023817048

Descrizione: "20 g pomata" 1 tubo

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05563

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cuveva».

Con la determinazione n. aRM - 156/2015 - 3301 del 1° luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Takeda GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CUVEVA

Confezione: 042377059

Descrizione: "40 mg compresse gastro-resistenti" 100 compresse in flacone HDPE

Medicinale: CUVEVA

Confezione: 042377046

Descrizione: "40 mg compresse gastro-resistenti" 60 compresse in flacone HDPE

Medicinale: CUVEVA

Confezione: 042377034

Descrizione: "40 mg compresse gastro-resistenti" 30 compresse in blister PP/COC/PP-AL

Medicinale: CUVEVA

Confezione: 042377022

Descrizione: "40 mg compresse gastro-resistenti" 14 compresse in blister PP/COC/PP-AL

Medicinale: CUVEVA

Confezione: 042377010

Descrizione: "40 mg compresse gastro-resistenti" 7 compresse in blister PP/COC/PP-AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05564

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo EG».

Con la determinazione n. aRM - 155/2015 - 1561 del 1º luglio 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RABEPRAZOLO EG.

Confezione: 040923017.

Descrizione: "10 mg compresse gastro-resistenti" 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923029.

Descrizione: "10 mg compresse gastro-resistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923031.

Descrizione: "10 mg compresse gastro-resistenti" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923043.

Descrizione: "10 mg compresse gastro-resistenti" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923056.

Descrizione: "10 mg compresse gastro-resistenti" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923068.

Descrizione: "10 mg compresse gastro-resistenti" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923070.

Descrizione: "20 mg compresse gastro-resistenti" 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923082.

Descrizione: "20 mg compresse gastro-resistenti" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923094.

Descrizione: "20 mg compresse gastro-resistenti" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923106.

Descrizione: "20 mg compresse gastro-resistenti" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923118.

Descrizione: "20 mg compresse gastro-resistenti" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923120.

Descrizione: "20 mg compresse gastro-resistenti" 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Confezione: 040923132.

Descrizione: "20 mg compresse gastro-resistenti" 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05565

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Yvidually».

Con la determinazione n. aRM - 154/2015 - 22 del 24 giugno 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: YVIDUALLY.

Confezione: 040499016.

Descrizione: "0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film" 1 cartuccia da 30 compresse in blister OPA/AL/PE.

Confezione: 040499028.

Descrizione: “0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film” 4 cartucce da 30 compresse in blister OPA/AL/PE.

Confezione: 040499030.

Descrizione: “0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film” 1 cartuccia da 30 compresse in blister OPA/AL/PE con dispenser.

Confezione: 040499042.

Descrizione: “0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film” 3 cartucce da 30 compresse in blister OPA/AL/PE.

Confezione: 040499055.

Descrizione: “0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film” 12 cartucce da 30 compresse in blister OPA/AL/PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05566

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast ESP Pharma».

Con la determinazione n. aRM - 153/2015 - 3032 del 24 giugno 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ESP Pharma Limited, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MONTELUKAST ESP PHARMA.

Confezione: 041002015.

Descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister opa/al/pvc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A05567

RETTIFICHE

Avvertenza.—L’**avviso di rettifica** dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L’**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai lavori preparatori della legge 14 luglio 2015, n. 110, recante: “Istituzione del «Giorno del dono».”. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 167 del 21 luglio 2015).

Nei lavori preparatori della legge citata in epigrafe, riportati alla pag. 1, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo l’ultima riga si intendono aggiunti i seguenti periodi:

“Nuovamente assegnato alla XII Commissione (affari sociali), in sede legislativa, il 14 ottobre 2014, con pareri delle Commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla XII Commissione, in sede legislativa, il 22 ottobre 2014 e approvato, con modificazioni, il 23 ottobre 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1176-*B*):

Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 18 ottobre 2014, con parere della Commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 12, 13 e 20 maggio 2015.

Esaminato in Aula il 1° luglio 2015 e approvato il 9 luglio 2015.”.

15A05897

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-169) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
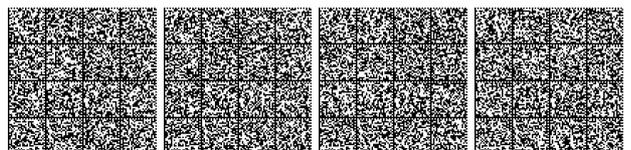
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.